



**COMUNE DI TIVOLI**

**Città metropolitana di Roma Capitale**

**REGOLAMENTO DI  
POLIZIA MORTUARIA COMUNALE**

(Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 93/1993,

modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33/2012, e

aggiornato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5/2025)



Vasnetsov il becchino (1871)

**Il Responsabile del procedimento:**

Dott. Tullio Lucci

**Il Progettista:**

Ing. Vittorio Cingano

**Ha contribuito alla stesura:**

Dott.ssa Chiara Di Gaetano



*Regolamento redatto per il Comune di Tivoli  
dallo Studio di ingegneria Cingano con il  
contributo dei dirigenti e funzionari Comunali.  
via Alberto Mario 38 - 36100 Vicenza  
tel. e fax 0444 961338 – 3472525020  
e-mail: [cingano@ordine.ingegneri.vi.it](mailto:cingano@ordine.ingegneri.vi.it)*



## SOMMARIO

TITOLO I.....	9
CAPO I                DISPOSIZIONI GENERALI .....	9
<i>ARTICOLO 1 - OGGETTO .....</i>	<i>9</i>
<i>ARTICOLO 2 - COMPETENZE .....</i>	<i>10</i>
<i>ARTICOLO 3 - RESPONSABILITA' E REGOLAMENTO DEGLI UFFICI .....</i>	<i>11</i>
<i>ARTICOLO 4 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO .....</i>	<i>12</i>
<i>ARTICOLO 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO.....</i>	<i>13</i>
CAPO II  STRUTTURE ACCESSORIE ALLE ATTIVITA' FUNEBRI E CIMITERIALI .....	13
<i>ARTICOLO 6 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI .....</i>	<i>13</i>
<i>ART. 7 - CAMERA MORTUARIA.....</i>	<i>14</i>
CAPO III                FERETRI.....	14
<i>ARTICOLO 8 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO .....</i>	<i>14</i>
<i>ARTICOLO 9 - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI .....</i>	<i>15</i>
<i>ARTICOLO 10 - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E         TRASPORTI.....</i>	<i>15</i>
<i>ARTICOLO 11 – CONTENITORI DEI RESTI MORTALI .....</i>	<i>16</i>
<i>ARTICOLO 12 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO E SIGILLATURA.....</i>	<i>17</i>
CAPO IV                TRASPORTI FUNEBRI .....	17
<i>ARTICOLO 13 – MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO .....</i>	<i>17</i>
<i>ARTICOLO 14 – PRIVATIVA ED ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI..</i>	<i>18</i>
<i>ARTICOLO 15 - TRASPORTI GRATUITI ED A PAGAMENTO .....</i>	<i>18</i>
<i>ARTICOLO 16 - ORARIO DEI TRASPORTI .....</i>	<i>18</i>
<i>ARTICOLO 17 - NORME GENERALI PER TRASPORTI.....</i>	<i>19</i>
<i>ARTICOLO 18 - RITI RELIGIOSI.....</i>	<i>19</i>
<i>ARTICOLO 19 - TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE.....</i>	<i>19</i>

<i>ARTICOLO 20 - MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'</i> .....	20
<i>ARTICOLO 21 – TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE</i> .....	20
<i>ARTICOLO 22 - TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO</i> .....	20
<i>ARTICOLO 23 - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO</i> .....	20
<i>ARTICOLO 24 - TRASPORTO DI CENERI E RESTI</i> .....	21
<i>ARTICOLO 25 - RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO</i> .....	21
<b>TITOLO II OPERAZIONI CIMITERIALI</b> .....	21
<b>CAPO I CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO</b> .....	21
<i>ARTICOLO 26 AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA</i> .....	21
<i>ARTICOLO 27 DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E REGISTRO CIMITERIALE</i> ....	21
<b>CAPO II CIMITERI</b> .....	22
<i>ARTICOLO 28 - DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA</i> .....	22
<i>ARTICOLO 29 - REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO</i> .....	22
<i>ARTICOLO 30 - AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI</i> .....	22
<b>CAPO III DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE</b> .....	23
<i>ARTICOLO 31 - DISPOSIZIONI GENERALI</i> .....	23
<i>ARTICOLO 32 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE</i> .....	23
<b>CAPO IV INUMAZIONE E TUMULAZIONE</b> .....	24
<i>ARTICOLO 33 – INUMAZIONE</i> .....	24
<i>ARTICOLO 34 - CIPPO</i> .....	26
<i>ARTICOLO 35 - TUMULAZIONE</i> .....	26
<i>ARTICOLO 36 - DEPOSITO PROVVISORIO</i> .....	27
<b>CAPO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - TRASFERIMENTI</b> .....	27
<i>ARTICOLO 37 PRESCRIZIONI COMUNI A ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI E MOVIMENTAZIONI</i> .....	28
<i>ARTICOLO 38 - ESUMAZIONI ORDINARIE</i> .....	29
<i>ARTICOLO 39 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA</i> .....	29
<i>ARTICOLO 40 – ESTUMULAZIONI E RIPRISTINI IGIENICI</i> .....	30

ARTICOLO 41 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO .....	31
ARTICOLO 42 - RACCOLTA DELLE OSSA .....	31
ARTICOLO 43 - MOVIMENTAZIONE DI CADAVERI, RESTI E CENERI .....	31
ARTICOLO 44 - TRASFERIMENTO DI CADAVERI, RESTI O CENERI .....	32
ARTICOLO 45 - OGGETTI DA RECUPERARE .....	32
ARTICOLO 46 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI .....	32
CAPO VI CREMAZIONE .....	33
ARTICOLO 47 – CREMATORIO .....	33
ARTICOLO 48 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE.....	33
ARTICOLO 49 - TERMINI PER LA CREMAZIONE / DEPOSITO IN CELLE FRIGORIFERE .....	34
ARTICOLO 50 - MODALITÀ OPERATIVE PER LA CREMAZIONE.....	34
ARTICOLO 51 - URNE CINERARIE.....	35
ARTICOLO 52 - AFFIDAMENTO DELLE CENERI.....	36
ARTICOLO 53 - DISPERSIONE DELLE CENERI.....	38
CAPO VII POLIZIA DEI CIMITERI.....	40
ARTICOLO 54 – ORARIO DI APERTURA E GIORNI DI EFFETTUAZIONE SEPOLTURA .	40
ARTICOLO 55 - DISCIPLINA DELL INGRESSO.....	40
ARTICOLO 56 – DIVIETI SPECIALI.....	41
ARTICOLO 57 - RESPONSABILITÀ NELLE AREE CIMITERIALI .....	42
ARTICOLO 58 – EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE NEI CAMPI ....	42
ARTICOLO 59 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI.....	43
ARTICOLO 60 - MATERIALI ORNAMENTALI .....	44
ARTICOLO 61 - RIFIUTI E SMALTIMENTO DEI MATERIALI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ CIMITERIALI.....	44
TITOLO III CONCESSIONI.....	45
CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE .....	45
ARTICOLO 62 - SEPOLTURE PRIVATE .....	45
ARTICOLO 63 – CONDIZIONI DELLE CONCESSIONI.....	47
ARTICOLO 64 – IRREPERIBILITA' DELLE CONCESSIONI .....	47

ARTICOLO 65 – DURATA DELLE CONCESSIONI .....	48
ARTICOLO 66 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL MANUFATTO .....	49
ARTICOLO 67 - CONCESSIONE DI LOCULI ED OSSARI/CINERARI.....	49
ARTICOLO 68 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE .....	50
ARTICOLO 69 SEPOLTURA MULTIPLE IN LOCULO IN COLOMBARI E TOMBE DI FAMIGLIA.....	52
ARTICOLO 70 - BENEMERENZA.....	52
ARTICOLO 71 – MANUTENZIONE.....	52
ARTICOLO 72 - COSTRUZIONE DELL'OPERA - TERMINI .....	53
ARTICOLO 73 - CONCESSIONI PROVVISORIE.....	53
ARTICOLO 74 - TARIFFE .....	53
CAPO II OPERAZIONI INERENTI LE CONCESSIONI.....	53
ARTICOLO 75 – DIVISIONI.....	53
ARTICOLO 76 – SUBENTRI .....	54
ARTICOLO 77 – DECADENZA .....	55
ARTICOLO 78 - RETROCESSIONE .....	56
ARTICOLO 79 – RINUNCIA A CONCESSIONE DI TOMBA OCCUPATA .....	56
ARTICOLO 80 - RINUNCIA DI TOMBA NON OCCUPATA.....	57
ARTICOLO 81 – RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE .....	58
ARTICOLO 82 – RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE.....	58
ARTICOLO 83 – RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI DELLA DURATA DI ANNI 99 O PERPETUA .....	58
CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE .....	59
ARTICOLO 84 – REVOCA .....	59
ARTICOLO 85 - ABBANDONO PER INCURIA .....	59
ARTICOLO 86 - DECADENZA .....	60
ARTICOLO 87 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA .....	60
ARTICOLO 88 - ESTINZIONE.....	61
TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.....	61
CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI.....	61

ARTICOLO 89 - ACCESSO AL CIMITERO.....	61
ARTICOLO 90 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI.....	62
ARTICOLO 91 - RESPONSABILITA' - DEPOSITO CAUZIONALE.....	62
ARTICOLO 92 – ESECUZIONE LAVORI.....	62
ARTICOLO 93 - RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO.....	63
ARTICOLO 94 – INTRODUZIONE E DEPOSITO MATERIALE.....	63
ARTICOLO 95 - ORARIO DI LAVORO.....	64
ARTICOLO 96 – VIGILANZA SULLE OPERE.....	64
ARTICOLO 97 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI.....	64
CAPO II LAPIDI, COPRITOMBA ED EPIGRAFI.....	65
ARTICOLO 98 - POSA A TERRA DI COPRITOMBA.....	65
ARTICOLO 99 - EPIGRAFI.....	65
ARTICOLO 100 - CHIUSURA TUMULAZIONI (LAPIDI E MURATURA).....	66
ARTICOLO 101 - POSA DI ORNAMENTI MOBILI, FIORI E PIANTE.....	66
CAPO III IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.....	67
ARTICOLO 102- FUNZIONI - LICENZA.....	67
ARTICOLO 103 – DIVIETI ALLE IMPRESE.....	68
TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	68
CAPO I DISPOSIZIONI VARIE.....	68
ARTICOLO 104 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI.....	68
ARTICOLO 105 - GESTIONE INTEGRATA DEI DATI CIMITERIALI - REGISTRO CIMITERIALE.....	68
ARTICOLO 106 - SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI.....	69
CAPO II NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI.....	69
ARTICOLO 107 - CAUTELE.....	69
ARTICOLO 108 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO.....	70
ARTICOLO 109 - DISPOSIZIONI FINALI.....	70
TITOLO VI ATTIVITA' SANZIONATORIA.....	70
CAPO I SANZIONI.....	70

<i>ARTICOLO 110 - SANZIONI .....</i>	<i>70</i>
<i>ARTICOLO 111 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....</i>	<i>71</i>
<i>ARTICOLO 112 - SANZIONI PARTICOLARI PER L'ATTIVITÀ DI ONORANZE FUNEBRI .....</i>	<i>72</i>

## **TITOLO I**

### **CAPO I      DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ARTICOLO 1 - OGGETTO**

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, al D.P.R. 10/9/1990, N. 285 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

2. Il testo base regola i rapporti fra il Comune, i cittadini e gli operatori esterni in ambito funerario e cimiteriale.

3. Il Regolamento degli uffici per le operazioni che ricadono nell'ambito cimiteriale, regola le procedure interne all'Amministrazione per una corretta gestione dei servizi cimiteriali da parte degli uffici interessati.

4. Tutti i riferimenti a leggi, contenuti nel presente Regolamento, hanno vigenza se e fin quando le leggi stesse, compreso successive modifiche ed integrazioni, rimarranno in vigore.

5. Il presente Regolamento è integrato:

- dal Piano Regolatore Cimiteriale o Piano Cimiteriale Comunale (di seguito denominato PRC),
- dalle Norme Tecniche di Attuazione (di seguito denominate NTA) del Piano Regolatore Cimiteriale,
- dal Tariffario cimiteriale (di seguito denominato TC) ,
- dal Regolamento degli uffici per le operazioni che ricadono nell'ambito cimiteriale

la cui approvazione specifica è oggetto di altri provvedimenti da parte dell'Amministrazione, che qui vengono richiamati, nonché dalla Normativa di riferimento nazionale e regionale.

6. Salvo quanto stabilito dagli artt. 102 e 105 del D.P.R. 285/1990, è fatto divieto di seppellire cadaveri fuori dal cimitero, ad esclusione delle cappelle gentilizie regolate dall'art. 101 del DPR 285/90, della dispersione in natura delle ceneri come è successivamente definito, nonché la collocazione delle ceneri contenute nell'urna cineraria sigillata, affidata al familiare/avente titolo, che potrà essere custodita come successivamente è definito.

7. Nessun cadavere può essere sepolto nel cimitero senza il permesso rilasciato per iscritto dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma degli artt. 74 e 75 del D.P.R. n. 396/2001 Regolamento di Stato Civile<sup>2</sup> e nessuna salma potrà essere tolta da una sepoltura per essere trasferita in un'altra, se non con le prescritte autorizzazioni.

8. Nell'uso comune la dizione "salma" (corpo non ancora dichiarato morto) è utilizzata per indicare in realtà il "cadavere" (corpo dopo la dichiarazione di morte), e tale uso viene mantenuto nel testo, salvo mantenere anche il suo significato vero nel caso.

9. Il presente regolamento regola i rapporti fra il Comune, i cittadini e gli operatori esterni in ambito funerario e cimiteriale ed è integrato dal Regolamento degli uffici in ambito cimiteriale (Allegati A e B) che regola le procedure interne all'Amministrazione per una corretta gestione dei servizi cimiteriali da parte degli uffici interessati.

## **ARTICOLO 2 - COMPETENZE**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. L'ordine la vigilanza, la manutenzione, la custodia e gli altri servizi nel cimitero spettano parimente al Sindaco.

2. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti, ai sensi dell'art. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000, di dirigenti o funzionari espressamente delegati.

3. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione consentite dalla legge compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente USL.

---

<sup>2</sup> DPR n. 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile" (estratto):

### Art. 74 (Inumazione, tumulazione e cremazione)

1. Non si può far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa.

2. L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta. Il certificato è annotato negli archivi di cui all'articolo 10.

3. In caso di cremazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

### Art. 75 (Inumazioni, tumulazioni e cremazioni senza autorizzazione)

1. Chi ha notizia che un cadavere è stato inumato o tumulato senza l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, o è stato cremato senza l'autorizzazione del Sindaco, ne deve riferire immediatamente al procuratore della Repubblica; (omissis)

4. I compiti e le competenze dei settori / uffici interni al Comune vengono individuate nel citato Regolamento degli uffici per le operazioni che ricadono nell'ambito cimiteriale Ove non previsto si fa riferimento al Titolo IV del D. lgs. n. 267 del 2000 (T.U. enti locali) e s.m.i..

5. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti con esternalizzazione le funzioni, responsabilità e la organizzazione sono stabilite nell'apposito capitolato/contratto di affidamento/appalto del servizio stesso, restando in capo al Comune la funzione del Responsabile Unico del Procedimento ed anche l'onere di individuare il collaudatore del servizio.

6. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero, per contrasto con i principi della libera concorrenza. Non possono gestire i servizi cimiteriali anche aziende controllate dalle imprese di cui sopra.

### **ARTICOLO 3 - RESPONSABILITA' E REGOLAMENTO DEGLI UFFICI**

1. Spetta al Responsabile del Settore VIII l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al dirigente Responsabile del Settore VIII su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale o del Sindaco, ai sensi degli artt. 42, 48, 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000.

3. Allo stesso Dirigente Responsabile del Settore VIII spettano gli adattamenti non essenziali del regolamento degli uffici in ambito cimiteriale, per gli indispensabili adeguamenti nel tempo, nonché il coordinamento fra le varie entità comunali coinvolte relativamente ai procedimenti in ambito cimiteriale.

4. Il Dirigente Responsabile del Settore VIII è anche responsabile della Custodia cimiteriale e viene delegato alla gestione delle operazioni di inumazione/esumazione, tumulazione/estumulazione ordinarie e straordinarie, compreso la stesura degli elenchi annuali degli esumandi/estumulandi ordinari a scadenza concessioni.

5. In ogni cimitero è assicurata la sorveglianza, anche in forma automatizzata nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, ed è garantito l'accesso ai visitatori in giorni ed orari definiti dal comune.

6. Il Dirigente Responsabile del Settore VIII, che è anche il Responsabile della Custodia cimiteriale espressamente delegato dal Sindaco, e l'eventuale sostituto nel caso di assenza o di impedimento, è responsabile del servizio nel suo complesso. A tale scopo si giova di collaboratori interni o coordinamento nel caso di coinvolgimento di settori/uffici interni, o svolge l'alta sorveglianza in caso di gestori esterni.

7. L'addetto operativo alla custodia, il capo operaio e gli operatori cimiteriali, nell'esercizio delle loro funzioni, vestiranno idonei abiti da lavoro o la divisa con i relativi cartellini identificativi e i dispositivi di protezione individuale previsti dal responsabile comunale ovvero dal responsabile dalla gestione tecnica a cui è stato affidato il servizio.

8. Il Comune non risponde della sottrazione da parte di ignoti di ornamenti, oggetti vari, fiori ecc., deposti sulle tombe e sepolture in genere.

9. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti messi a disposizione del pubblico, quali scale mobili per accedere ai colombari, loculi - ossario, ecc. e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

10. La sicurezza sul posto di lavoro spetta ad ogni operatore per quanto riguarda le proprie procedure di lavoro mentre il Responsabile del Settore VIII o il gestore esterno dei servizi operativi qualora incaricato, deve accertarsi che venga redatto il Documento di valutazione dei rischi da interferenza DUVRI, e che vi sia un responsabile che lo faccia applicare.

11. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

#### **ARTICOLO 4 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tutti i costi conseguenti il servizio funebre dei cadaveri di persone residenti o decedute nel territorio del Comune stesso, compresa la fornitura della cassa per inumazione, è gratuito per coloro che si trovano in stato di totale indigenza, accertato dall'Ufficio Servizi Sociali e le spese sono a carico del Comune.

3. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato Responsabile dall'Ufficio Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE).

4. Determinato lo stato di indigenza, il Comune sceglie l'impresa addetta al trasporto, fornisce gratuitamente il feretro, il trasporto, l'inumazione in campo comune, esumazione ordinaria del cadavere e successivo versamento nell'ossario comune:

- a) per le salme di persone residenti nel Comune, sole ed in situazione di indigenza prive di familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, nel caso in cui non vi sia altro parente o altra persona che esprima volontà di provvedere in merito;
- b) per le salme di persone residenti nel Comune sole e prive di rete familiare;
- c) per le salme di persone residenti nel Comune in situazione di indigenza e per le quali si è accertato lo stato di indigenza dell'intera rete familiare.
- d) Per le salme di persone residenti nel Comune per le quali vi sia un disinteresse da parte dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile e nel caso in cui non vi sia altro parente o altra persona che esprima volontà di provvedere in merito. Il disinteresse da parte dei familiari viene a determinarsi quando nessuno effettua la richiesta dei servizi di cui alle presenti disposizioni oppure quando i familiari del defunto manifestano espressamente tale disinteresse e non si assumono le spese per i servizi di cui trattasi.

5. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione delle salme;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate o morte su suolo pubblico;
- d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari; quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;
- e) il feretro per i deceduti i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
- f) l'inumazione e l'esumazione ordinaria in campo inconsulti per feretri esumati da fosse in campo comune
- g) l'uso della camera mortuaria nei termini temporali previsti e a tariffa oltre tali limiti;
- h) la deposizione delle ossa in ossario comune e delle ceneri in cinerario comune;

6. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nel tariffario cimiteriale, oggetto di approvazione ed aggiornamento separati;
7. Nel caso di cadavere o di resti per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, il Comune ha la facoltà di disporre, secondo necessità organizzative cimiteriali:
- a) la inumazione temporaneamente con oneri a proprio carico anche relativi alla tenuta del tumulo durante il periodo decennale di sepoltura;
  - b) la cremazione e successivo versamento delle ceneri nel cinerario comune
- Rimane la facoltà di rivalsa degli oneri sostenuti nei casi possibili.
8. Nel caso in cui emerga successivamente l'esistenza di un'eredità per le persone per le quali il Comune abbia dovuto accollarsi l'onere della sepoltura, l'Amministrazione Comunale si rivarrà della spesa sostenuta su eventuali somme o beni appartenenti al defunto in conformità a quanto previsto dal codice civile e dalla normativa vigente.
9. Nel caso di persone di cui alla lettera d) qualora il Comune abbia dovuto accollarsi l'onere della sepoltura, provvederà al recupero delle somme, anche in via giudiziale o mettendole a ruolo, nei confronti dei familiari tenuti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. Il familiare tenuto è individuato nel primo tra quelli viventi secondo l'ordine progressivo indicato nel predetto articolo 433.
10. Per i funerali effettuati dal Comune per persone con residenza presso altri Comuni per gli oneri della sepoltura il Comune potrà rivalersi sul Comune di residenza.
11. Nel caso si fosse in presenza di espressa volontà scritta da parte del defunto di non essere cremato, il cadavere verrà obbligatoriamente inumato in campo comune.
12. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

## **ARTICOLO 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO**

1. Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito telematico comunale, per la dovuta pubblicità.
2. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'Art. 52 del D.P.R. 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
3. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'Ufficio comunale o nel cimitero:
  - a) l'orario di apertura e chiusura;
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) l'elenco delle sepolture soggette ad esumazione/estumulazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e di quello successivo;
  - e) l'elenco della tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
  - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7/8/1990, N° 241.

## **CAPO II STRUTTURE ACCESSORIE ALLE ATTIVITA' FUNEBRI E CIMITERIALI**

### **ARTICOLO 6 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione all'interno dei locali comunali;
2. L'ammissione nei depositi di osservazione è autorizzata dal Responsabile del Settore VIII delegato dal Sindaco, ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto

di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'U.S.L. in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'Art. 100 del D.P.R. 13/2/64, N° 185.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

## **ART. 7 - CAMERA MORTUARIA**

1. Il cimitero è provvisto di Camera mortuaria destinata all'accoglimento temporaneo dei cadaveri in attesa di sepoltura, per l'eventuale sosta dei feretri in transito, per il deposito temporaneo di cassette resti ossei e urne cinerarie, per sosta temporanea di feretri da esumazioni ed estumulazioni o traslazioni, e anche per lavorazioni sui feretri e i resti mortali, oltre che alle funzioni eventuali previste dalla normativa nazionale, per le camere mortuarie, con arredi per la deposizione dei feretri e con caratteristiche strutturali previste dall'art. 65 del D.P.R. 10 .9.1990, n. 285. Per il deposito è dovuto il pagamento del canone di cui al tariffario.
2. Il feretro può sostare nella camera mortuaria esclusivamente per il periodo necessario ad avviare le pratiche di sepoltura. La sosta per questo periodo è gratuita, in seguito soggetta a tariffa cimiteriale.
3. Qualora si presentasse la necessità di sosta del feretro in ambito cimiteriale:
  - per il prolungarsi dei tempi di pompa funebre e/o seppellimento,
  - a causa dell'ora tarda del suo arrivo rispetto gli orari stabiliti di apertura/chiusura del cimitero e quindi delle attività lavorative connesse,
  - perché non è stato possibile procedere alla sepoltura per avversità meteorologiche gravi, questa potrà avvenire nella camera mortuaria del Cimitero.

La sosta per questo periodo è gratuita.

4. I feretri in transito su autofunebri, nel caso in cui dovessero interrompere il viaggio di trasferimento per breve sosta d'itinerario o per sosta connessa al tardo arrivo del feretro dal luogo di decesso, dovranno obbligatoriamente sostare all'interno di idoneo spazio nel Cimitero per massimo 24 ore, attuando condizioni di decoro e sorveglianza, oppure consentendo la traslazione del feretro all'interno del deposito mortuario stessa, per il solo periodo della sosta breve (massimo 24 ore).
5. In caso di necessità la camera mortuaria potrà essere adibita alla conservazione temporanea di urne cinerarie o cassette resti ossei anche per molti mesi consecutivi, purché il locale sia dotato di ventilazione naturale, illuminazione naturale o elettrica adeguata, scaffalatura idonea per il ricovero di urne cinerarie e cassette resti ossei, Tale locale dovrà essere dotato anche di idonea porta di accesso e condizioni generali tali da impedire trafugazioni di resti ricoverati.

## **CAPO III      FERETRI**

### **ARTICOLO 8 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO**

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo Art. 10.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza

del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente con tessuti naturali, o decentemente avvolti in lenzuola.
4. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili negli addobbi e imbottiture delle casse.
5. Sul fondo della cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da assorbire qualsiasi gocciolamento di liquidi. Dovrà pure essere posizionato un prodotto che favorisca la putrefazione.
6. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva, compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
7. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della U.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

#### **ARTICOLO 9 - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI**

1. Prima che venga effettuato il trasporto un operatore funebre compila e sottoscrive, sotto la propria responsabilità, un verbale di chiusura cassa con minimo l'indicazione delle generalità e date del defunto, eventuali malattie infettive, tipologia di sepoltura a cui la cassa è destinata.
2. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'USL, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede in particolare, una volta chiusa la cassa ad apporre un sigillo con identificativo dell'incaricato e a redigere un verbale di identificazione e chiusura cassa, che verrà consegnato all'incaricato dell'accoglienza in cimitero.
3. A garanzia dell'integrità del feretro, appone, inoltre, un sigillo leggibile su almeno una vite di chiusura e sul verbale di cui al primo periodo. Il sigillo deve riportare almeno l'indicazione dell'Impresa, del comune in cui ha sede l'impresa funebre e il numero di autorizzazione comunale assegnato alla stessa impresa.
4. Il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma del presente articolo. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

#### **ARTICOLO 10 - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
  - a) per inumazione:
    - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, etc.);
    - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm.3;
    - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'Art. 75 del D.P.R. 10/9/90, N° 285;
    - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate, ai sensi dei successivi Art. 37 e 40 potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
  - b) per tumulazione:
    - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'Art. 30 del D.P.R. 10/9/1990, N° 285;

- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
  - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/09/1990, N° 285;
- d) per i trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 Km.:
  - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'Art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/09/1990, N° 285;
- e) per la cremazione:
  - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
  - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 chilometri dal Comune di decesso;
  - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva, vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della U.S.L., o suo Delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura a terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica una idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'Art. 75 del D.P.R. 10/09/1990, N° 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzate dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

## **ARTICOLO 11 – CONTENITORI DEI RESTI MORTALI <sup>3</sup>**

1. I contenitori di resti mortali devono possedere le seguenti caratteristiche per le diverse tipologie di trasporto.

Ove non sussistano motivi ostativi di natura igienico sanitaria (sostanzialmente la presenza di parti molli) è sufficiente (es.: mummificati o corificati) l'uso di contenitore di materiale biodegradabile se destinato ad inumazione o facilmente combustibile per la cremazione. Le caratteristiche del contenitore devono essere capaci, per spessore e forma, di contenere e sostenere il peso oltre che sottrarre alla vista esterna il resto mortale stesso; pertanto è possibile:

---

<sup>3</sup> Circ. Min. della salute 10/1998 art. 1 Definizione.

In sintesi: si definisce "resto mortale" l'esito della trasformazione di un cadavere: per un cadavere inumato, dopo 10 anni dalla inumazione, e per un cadavere tumulato, dopo 20 anni dalla tumulazione.

- a) l'uso dell'originario feretro, ove possegga ancora tali caratteristiche;
  - b) l'uso di contenitore senza le caratteristiche del feretro, ma aventi quelle specificate dal Ministero, e quindi cofani di legno, anche di spessore inferiore a 20 mm., casse di cartone (cellulosa) o altro materiale biodegradabile.
2. È obbligatorio che il contenitore di resti mortali riporti all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte, per la facile identificazione.
  3. Solo nel caso in cui il Responsabile delle operazioni cimiteriali / Appaltatore dei Servizi cimiteriali o suo delegato (caposquadra) come stabilito nell'Ordinanza del Sindaco che regola le esumazioni e/o le estumulazioni abbia rilevato la presenza di parti molli è d'obbligo, per il trasporto dei resti mortali, l'uso di feretro avente le caratteristiche analoghe a quelle di trasporto di cadavere.
  4. Nel caso di reinumazione in campo inconsunti, cassa grezza di legno in cui inserire anche eventuali tavole della cassa originaria incollate ai resti, ovvero cassa in cellulosa ovvero sacco biodegradabile.

## **ARTICOLO 12 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO E SIGILLATURA**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Qualsiasi contenitore di spoglie mortali, a qualsiasi grado di trasformazione siano giunte, cadavere, resto mortale, resto osseo o cenere, deve riportare in maniera indelebile gli estremi di identità del defunto e deve essere sigillato.

## **CAPO IV      TRASPORTI FUNEBRI**

### **ARTICOLO 13 – MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO**

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il Responsabile del Settore VIII fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
3. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'Art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza comprende: il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, il tragitto dalla Chiesa o dal luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
4. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso, che dovrà avvenire lungo il percorso più breve. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
5. Ove i cortei, per il numero di partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica

e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

6. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Settore VIII prenderà accordi con il comando di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

#### **ARTICOLO 14 – PRIVATIVA ED ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI**

1. Nel territorio del Comune il servizio dei trasporti funebri è esercitato con diritto di privativa ai sensi dell'art. 1 del T. U. N° 2578 del 25/10/1925.

2. Da parte dei privati, pertanto, non può essere eseguito alcun trasporto di salme, salvo quanto previsto dal successivo comma 6 o specifica autorizzazione amministrativa.

3. Per ogni trasporto funebre è dovuto un diritto fisso di privativa ai sensi dell'Art. 19/3 del D.P.R. 10/09/1990, N° 285 nella misura prevista nel tariffario cimiteriale.

4. I pagamenti debbono essere effettuati a cura e carico esclusivo delle agenzie di onoranze funebri con le modalità che verranno indicate dai competenti uffici. L'Ufficiale di Stato Civile verifica che il pagamento sia stato effettuato prima di rilasciare il permesso di seppellimento e allega la ricevuta al fascicolo della sepoltura.

5. La privativa del servizio comprende pure il trasporto dei nati morti, nonché quello dei prodotti abortivi di cui all'Art. 7 del D.P.R. 285/90.

6. Le Amministrazioni militari, le Congregazioni e le Confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente regolamento.

7. Il comune richiede ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare:

- a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

8. Nelle ipotesi di cui al comma precedente restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della inumazione.

9. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

#### **ARTICOLO 15 - TRASPORTI GRATUITI ED A PAGAMENTO**

1. I trasporti funebri sono a pagamento o gratuiti:

- a) gratuiti ed in modo decoroso, a carico del Comune nei casi disposti dal precedente Art. 4;
- b) a pagamento come da Tariffario;

#### **ARTICOLO 16 - ORARIO DEI TRASPORTI**

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché, i percorsi consentiti.

2. I trasporti a pagamento avranno la precedenza su quelli gratuiti.

## **ARTICOLO 17 - NORME GENERALI PER TRASPORTI**

1. L'autorizzazione al trasporto viene rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del comune di partenza. Per sepolture nell'ambito dello stesso comune il permesso di seppellimento, sempre rilasciato dall'Ufficiale di stato civile, vale anche da autorizzazione al trasporto.
2. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente Art. 9. Inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di Aprile al mese di Settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'Art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e dal verbale di chiusura cassa e, se necessario, dagli altri atti in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il Cimitero.
4. Chi riceve il feretro compilerà il registro cimiteriale di presa in consegna, redatta in duplice copia, una delle quali verrà depositata presso l'Archivio Comunale e l'altra rimarrà presso gli Uffici Cimiteriali, salvo utilizzo di gestione informatica degli stessi, con obbligo comunque di doppia copia sicura. Se il trasporto avviene per Ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'Art. 20 del D.P.R. 285/90 deve restare in consegna al vettore.
5. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

## **ARTICOLO 18 - RITI RELIGIOSI**

1. I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i Ministri degli altri culti, di cui all'Art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare nei centri di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

## **ARTICOLO 19 - TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE**

1. Il trasporto di una salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli Artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista all'esterno.
2. I trasferimenti di cadaveri per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti a cassa chiusa.
3. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo etc. il Sindaco, a richiesta dei familiari può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
4. Nelle stesse circostanze, l'Ufficiale di stato civile sentito eventualmente il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della U.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
5. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo con l'esclusione di quello al 1° comma.

## **ARTICOLO 20 - MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'**

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del servizio di igiene Pubblica della U.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'Art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione,
3. E' consentita rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'U.S.L., dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

## **ARTICOLO 21 – TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE**

1. Il trasporto di salme in Cimitero di altro Comune, è autorizzato dall'Ufficiale di stato civile a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al trasporto da parte dell'Ufficiale di stato civile del comune di partenza e autorizzazione al seppellimento dell'Ufficiale di stato civile del comune di arrivo. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso all'Ufficiale di stato civile del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, e Il Responsabile del Settore VIII fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari.
4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti di accompagnamento e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati.
5. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta nei centri di culto, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.
6. Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dall'Ufficiale di stato civile osservate le norme di cui all'art. 25 c.2 del D.P.R. 285/90.
7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico documento dall'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso.

## **ARTICOLO 22 - TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO**

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dall'Ufficiale di stato civile a seguito di domanda degli interessati.

## **ARTICOLO 23 - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO**

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 1937, approvata con R.D.

1/7/1937 n.1379, o d i Stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del D.P.R. 285/90, nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso DPR.

2. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art.25 del DPR precitato.

#### **ARTICOLO 24 - TRASPORTO DI CENERI E RESTI**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dall'Ufficiale di stato civile.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, il Sindaco si sostituisce all'Autorità di cui agli artt. 27,28 e 29 del D.P.R. 285/90.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco o lamiera zincata di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto e, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e la data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 51.

#### **ARTICOLO 25 - RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO**

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della USL, salva la competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile del Settore VIII. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

### **TITOLO II OPERAZIONI CIMITERIALI**

#### **CAPO I CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO**

#### **ARTICOLO 26 AUTORIZZAZIONE PER LA SEPOLTURA**

1. Il personale cimiteriale non può ricevere nel Cimitero, per essere inumato o tumulato, alcun cadavere, parte di esso od ossa umane o ceneri, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

2. Nel caso comunque di conferimento al Cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode dell'area cimiteriale ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediatamente comunicazione all'Ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso.

#### **ARTICOLO 27 DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO E REGISTRO CIMITERIALE**

1. Il responsabile del trasporto consegnerà al personale incaricato della custodia cimiteriale oltre al feretro o urna cineraria o cassetta resti ossei la documentazione di accompagnamento del feretro composta da:

- autorizzazione al trasporto;

- autorizzazione al seppellimento;
- verbale di identificazione e chiusura feretro (nel caso di cassa)
- verbale di cremazione;

2. All'atto del ricevimento del feretro, il personale incaricato della custodia cimiteriale o del crematorio o suo delegato verificherà:

- la presenza e correttezza dei documenti di accompagnamento;
- la presenza e integrità del sigillo apposto sul feretro;
- la rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto (da verbale chiusura cassa),

e redigerà il registro cimiteriale, in forma cartacea e/o informatica.

3. Gli atti di cui al comma 1 devono essere trattenuti dal personale cimiteriale. Nel registro cimiteriale oltre alle identificazioni, fra le annotazioni dovrà essere indicato come minimo il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo/colombario/tomba di famiglia ed il numero d'ordine del cippo della fossa o della tomba o del loculo o tomba di famiglia in cui è stato posto il cadavere.

## **CAPO II CIMITERI**

### **ARTICOLO 28 - DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA**

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.

2. L'ordine e la vigilanza del Cimitero spetta al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale. Il servizio può anche essere esternalizzato sotto l'alta sorveglianza del Responsabile del Settore VIII.

3. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici sono riservate al personale addetto al cimitero.

4. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 che le può anche esternalizzare nelle forme previste dalla normativa.

5. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL controlla il funzionamento del Cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale (USL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

### **ARTICOLO 29 - REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO**

1. Nell'interno del Cimitero è possibile prevedere reparti speciali individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254..

### **ARTICOLO 30 - AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI**

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque

decedute, avevano nel Comune, al momento della morte la propria residenza. Inoltre persone che sono emigrate da Tivoli per essere ricoverate in Case di Riposo o simili e i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990;

2. Indipendentemente dalla residenza e dai luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che abbiano diritto di sepoltura in una tomba privata secondo concessione rilasciata.

3. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

4. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'Art. 29, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune.

5. In difetto di tale manifestazione possono provvedere in primis il coniuge o convivente more uxorio e, in mancanza, i parenti di grado più prossimo a maggioranza.

6. L'accettazione dei cadaveri o ceneri previste dal presente articolo è subordinata al preventivo pagamento, senza eccezioni, da parte degli interessati delle tariffe previste, con l'eccezione dei casi previsti per i servizi gratuiti.

### **CAPO III DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

#### **ARTICOLO 31 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/90, N° 285.

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il Cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'Art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/90, N° 285.

4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, etc.) in conformità a quanto disposto dagli Artt. 76 e 91 del D.P.R. 285/90 e dal successivo Art. 32.

#### **ARTICOLO 32 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca la necessità del servizio nell'arco di almeno i venti anni successivi.

2. Il piano di cui al 1° comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi della U.S.L..

3. Salve le norme tecniche per la costruzione di cimiteri, dei loculi e delle tombe private, che potranno essere emanate dal Ministero della Sanità secondo quanto dispone l'art. 107 del D.P.R. n.285/1990, nella costruzione dei cimiteri e nell'ampliamento di quelli esistenti dovranno seguirsi le norme di cui agli artt. 54-55-56-57-58 -59-60-61 e 76 del D.P.R. n.285/1990, nonché la circolare esplicativa del Ministero della Sanità n.24 del 24 giugno 1993

4. Nella elaborazione del piano il Responsabile del Settore VIII dovrà tener conto:

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto

anche alla durata delle concessioni;

- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni sicuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
- g) del rispetto delle norme vigenti in tema di barriere architettoniche di sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
- h) della necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
- i) della necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e di servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
- j) della necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento.

5. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- k) campi di inumazione comune;
- l) campo inconsulti
- m) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione a terra individuale o per famiglie o collettività;
- n) tumulazioni individuali in colombari (loculi);
- o) cellette ossario (ossari);
- p) nicchie cinerarie (cinerari);
- q) ossario comune;
- r) cinerario comune.

6. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'Art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, N° 285.

7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti:

- s) superficie dell'area cm. 450 per cm. 600;
- t) distanza minima dai viali o da altre tombe di famiglia isolate: cm. 50 su ogni lato;
- u) superficie coperta: rapporto di 0,648 su 100;
- v) altezza massima fuori del piano campagna: cm. 400;

8. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

## **CAPO IV INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

### **ARTICOLO 33 – INUMAZIONE**

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
4. Le sepolture in fosse a terra si distinguono in:
  - a) sepolture in campo comune o fosse; rientrano in questa categoria:
    - a.1. campo adulti in cui vengono sepolti i cadaveri degli adulti;
    - a.2. campo angeli in cui vengono sepolti i cadaveri dei bambini di meno di 10 anni di età, i nati morti, i prodotti abortivi e del concepimento;
  - b) sepolture in campo speciale e/o reparto speciale; rientrano in questa categoria:
    - b.1. campo inconsunti ovvero campo per resti mortali (resti inconsunti)
5. Le sepolture di tipo a) hanno durata ordinaria di 10 (dieci) anni non rinnovabili decorrenti dal giorno del seppellimento e vengono assegnate gratuitamente, previo pagamento della tariffa per l'operazione dell'inumazione e/o esumazione ordinaria, salvo situazioni di indigenza, senza soluzione di continuità nella successione dello scavo delle fosse.
6. Le sepolture di tipo b.1) hanno durata massima di 5 anni decorrenti dal giorno del seppellimento; tale durata potrà essere ridotta a 2 anni, anche per singola sepoltura, nel caso di utilizzo di idonee sostanze mineralizzanti ai sensi della Circolare M. S. n.10/1998.
7. Le sepolture di tipo a) e b.1) non sono soggette a concessione, e quindi gratuite, è a pagamento ogni operazione di inumazione/esumazione secondo tariffario eccetto il caso delle sepolture di tipo b.1) per resti provenienti da campo comune, che sono a carico del Comune.
8. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica. Nel caso di terreno non adatto alla mineralizzazione questo deve essere corretto; nel caso di falda troppo alta la quota di inumazione può essere portata a 1,50 m, sentito il parere dell'ASL, o deve essere rialzata la quota del campo.
9. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono identificate sulla planimetria del cimitero;
10. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato.
11. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.
12. Le fosse possono contenere un solo feretro. E' vietata la posa di cassoni in cemento, l'interramento di contenitori di urne cinerarie o cassette resti ossei o di urne o cassette in tutte le aree destinate alla inumazione a terra dei feretri.
13. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

14. Per le inumazioni in campo comune di cadavere o resti mortali si utilizza la sola cassa di legno. Per i resti mortali destinati al campo inconsunti possibile l'uso di cassa in cellulosa (cartone) o sacco biodegradabile.

15. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa in legno e in zinco, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio. La cassa in zinco va smaltita completamente secondo normativa.

#### **ARTICOLO 34 - CIPPO**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore a un terzo della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 90 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decora, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi titolo.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli Artt. 63 e 99 del D.P.R. 285/90.

#### **ARTICOLO 35 - TUMULAZIONE**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti ossei o urne cinerarie in opere murarie (loculi, cappelle, edicole, cripte, nicchie ossario/cinerario) costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.

3. Le tipologie edilizie destinate alla tumulazione di feretri, resti ossei e/o urne cinerarie, si distinguono in:

a) "Tomba a terra": (tomba giardino, cassone, tomba costruita a terra) sepoltura in terra con pareti laterali in muratura e chiusura del vano funerario con soletta in lastre di pietra o in laterizio o cls. Per uno o più posti salma affiancati.

b) "Loculo": vano funerario destinato ad accogliere un feretro, realizzato in fabbricato sia interrato che fuori terra.

c) "Celletta ossario" o "ossario": vano funerario destinato ad accogliere una o più cassette di resti ossei o urne cinerarie, realizzato in tomba di famiglia o colombario

d) "Nicchia cineraria" o "cinerario": vano funerario destinato ad accogliere una o più urne cinerarie o cassette resti ossei, realizzato in tomba di famiglia o colombario

e) "Sarcofago", ovvero loculi fuori terra sovrapposti con accesso diretto dall'esterno

f) Tombe di famiglia epigee: cappelle (in serie) ed edicole (isolate) ed ipogee: cripte.

4. In ogni loculo può essere posto un solo feretro; solo madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

5. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici

trasformativi conservativi secondo i criteri di ammissione fissati nell' Ai, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi secondo i criteri di ammissione fissati nell'Articolo 67 del presente regolamento. L'ispezione per verificare l'effettiva capienza degli ossari in concessione sarà a completo carico dei famigliari richiedenti l'intervento.

6. La collocazione di cassette o urne in loculo o ulteriori in nicchia è soggetta a tariffa.

7. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza mt. 2,25, altezza mt. 0,80 e larghezza mt. 0,80. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'Art. 76 commi 8 e 9 del DPR 285/90.

8. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 285/90.

9. La tumulazione deve essere eseguita dal personale addetto al cimitero. Essa consta dell'apertura del sepolcro, della deposizione della salma e della chiusura del sepolcro stesso. Nel caso di recupero di loculi comprende verifica ed eventuale igienizzazione.

### **ARTICOLO 36 - DEPOSITO PROVVISORIO**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, in attesa di collocazione definitiva il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento anticipato del canone stabilito in tariffa.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un' area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Settore VIII, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati fino ad un totale di 48 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato mensilmente, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

4. A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

5. Scaduto il termine senza che l' interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro della definitiva estumulazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Settore VIII, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio ma solo in tombe o loculi definitivi o cremate - a prescindere dal tempo di inumazione - e previo di pagamento dei diritti relativi.

6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie; in casi non previsti nei commi precedenti, il periodo di deposito non potrà eccedere i 12 mesi, trascorsi i quali ossa e ceneri verranno versate nell'ossario/cinerario comune.

### **CAPO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - TRASFERIMENTI**

## **ARTICOLO 37 PRESCRIZIONI COMUNI A ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI E MOVIMENTAZIONI**

1. Ogni anno, entro il mese di settembre, il Responsabile del Settore VIII provvederà alla stesura di elenchi, in cui verranno indicati i resti mortali/ceneri per i quali è possibile procedere all'esumazione/estumulazione ordinaria nell'anno successivo.
2. Tali elenchi saranno esposti all'ingresso del cimitero per almeno 120 giorni attorno alla commemorazione dei defunti, e per lo stesso periodo una palina segnaletica con dizione: "Campo di prossima esumazione" ovvero "Colombario di prossima estumulazione" con affissione dell'elenco verrà esposta nelle aree o nei colombari da esumare/estumulare. Avvisi possibili anche singoli con adesivi sulle lapidi. Ove possibile, ma non obbligatoriamente, si provvederà ad avviso ad uno degli aventi titolo
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione/estumulazione ordinaria è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con anticipo di giorni 90.
4. A tutte le esumazioni ed estumulazioni, nonché al collocamento delle ossa nelle cellette, presenzierà l'addetto alla custodia o l'incaricato del Comune che dovrà redigere apposito verbale nel quale sarà fatta menzione degli oggetti che eventualmente venissero rinvenuti nella bara o sui resti. Possono altresì intervenire i parenti del defunto o loro incaricati. Di tale verbale sarà consegnata copia agli aventi diritto presenti all'operazione o spedita agli interessati nel caso di rinvenimento di oggetti particolari o nel caso di segnalazione di possibili oggetti preziosi o ricordi presenti nel sepolcro da parte dei familiari.
5. E' compito dell'incaricato (caposquadra) che esegue l'operazione stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione/estumulazione, salvo parere dell'Ufficiale sanitario, ove presente all'operazione.
6. I cadaveri esumati/estumulati che risultano indecomposti (resti mortali) possono essere destinati alla cremazione o possono essere inumati in apposito campo speciale per un periodo minimo di 5 anni, dopo che sia stata praticata nella eventuale doppia cassa un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. Possibile l'interramento mediante trasferimento dei resti in cassa di cartone o contenitore biodegradabile o cassa in legno grezzo. Nel caso di utilizzo di idonee sostanze mineralizzanti, tale periodo può essere ridotto a 2 anni. La cassa in zinco va smaltita a norma di legge.
7. Tutte le operazioni di esumazione/estumulazione, reinumazione in campo inconsunti ed esumazione dallo stesso per resti provenienti da estumulazioni e smaltimento dei rifiuti in ogni caso, ed eventuale cremazione dei resti su richiesta sono a carico dei concessionari o in difetto, dei concessionari/familiari come identificati nel Regolamento, in solido, salvo modalità o clausole specifiche previste nella concessione, qualora esistente. Le inumazioni/esumazioni in campo inconsunti per resti provenienti da fosse sono a carico del Comune.
8. Se gli aventi titolo non richiedono che al termine della concessione i resti mortali siano reinumati in campo inconsunti, né richiedono una collocazione particolare, può esserne disposta d'ufficio la cremazione. E' autorizzata la cremazione anche dei resti inumati da almeno 10 anni o tumulati da almeno 20 anni. In ogni caso, in caso di disinteresse da parte degli interessati, la decisione sulla destinazione dei resti passa al Comune, fermo restando che le operazioni sono a carico dei concessionari/familiari/aventi titolo in solido.
9. Per la eventuale cremazione dei resti l'Ufficiale dello Stato Civile, qualora individuabile, acquisisce l'assenso scritto del coniuge del defunto cui i resti mortali si riferiscono e, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza. In mancanza di risposta da parte degli interpellati, la decisione passa al Comune.

10. Qualora costoro siano irreperibili, viene pubblicato nell'Albo Pretorio uno specifico avviso trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, l'Ufficiale dello Stato Civile autorizza la cremazione.

11. I cadaveri esumati/estumulati che risultano mineralizzati, ovvero le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in sepolture private ad essi concesse nel recinto del cimitero. In tale caso i resti ossei devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dall'addetto alla custodia del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune salvo non vengano conferite a discarica.

12. Quando per inumare od esumare una salma fosse necessario manomettere i viali o gli spazi circostanti la sepoltura, i richiedenti dovranno pagare al Comune o al gestore esterno una somma pari agli oneri derivanti dal ripristino di quanto manomesso.

### **ARTICOLO 38 - ESUMAZIONI ORDINARIE**

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'Art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni di proroga/rinnovo con provvedimento del Responsabile del Settore VIII.

2. Le esumazioni ordinarie dei nati morti, dei feti, etc. inumati nell'apposito reparto può essere ridotta a 5 anni dalla data del seppellimento.

3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di ottobre.

4. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nell'Articolo 42.

5. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa a terra di originaria inumazione previa apertura di fori nella cassa
- b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di legno o materiale biodegradabile;
- c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

6. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 .

### **ARTICOLO 39 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA**

1. L'esumazione straordinaria delle salme o resti mortali inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Settore VIII per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'Art. 84 del D.P.R. 285/90.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicata dal Ministero della Sanità.

4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio

per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica o di personale tecnico da lui delegato, per le altre esumazioni da un suo incaricato.

6. Le esumazioni straordinarie se richieste dai familiari sono sottoposte al pagamento delle somme previste in tariffa.

#### **ARTICOLO 40 – ESTUMULAZIONI E RIPRISTINI IGIENICI**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 anni.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, quando la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 30 anni;
- su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

5. I resti ossei individuati secondo quanto previsto sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo inconsunti previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in 5 anni salvo utilizzo di enzimi nel terreno e/o cassa in modo da ridurre tale durata a 2 anni.

7. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Settore VIII può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente,

8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

9. Le estumulazioni straordinarie per trasporto in altra sede, possono essere autorizzate dal Sindaco dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno escludendo preferibilmente Luglio Agosto e Settembre, a condizione che il coordinatore sanitario della U.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il trasferimento può farsi senza pregiudizio per la pubblica salute. In caso contrario potrà disporre il rivestimento metallico (rifasciatura).

10. Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta dell'Autorità giudiziaria (estumulazione straordinaria), quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altri feretri.

11. E' vietato eseguire sui cadaveri tumulati operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Ciò invece è possibile in caso di resti mortali od ossei.

12. A richiesta degli interessati il resto mortale potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).

13. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali, ha il potere di ordinare d'ufficio ed in ogni tempo, su constatazione o su parere del Responsabile dell'USL o suo delegato, l'estumulazione di cadaveri per motivi di igiene e salute, ad esempio per miasmi o fuoruscita di liquidi cadaverici. In questo caso verrà previamente notificata agli interessati (ai titolari della concessione) una diffida a provvedere, entro il termine di 48 ore dalla ricezione, alla rimozione della lapide, in modo da poter procedere.

14. Decorso il termine suddetto senza che il concessionario abbia ottemperato, si considera la concessione in "cattivo stato di conservazione" ai sensi del comma 1 dell'art. 63 del D. P. R. n.285/1990 e si provvederà direttamente, ad opera del Comune, all'immediata inumazione del feretro, con comunicazione ai sensi dello stesso art. 63 del D.P.R. 285/1990, comma 2, dell'attivazione della procedura di revoca della concessione.

15. Qualora il concessionario provveda nei termini previsti alla rimozione della lapide, le operazioni, che saranno poste tutte a carico del concessionario, consistono:

- a) nella smuratura;
- b) estumulazione del feretro;
- c) ricofanatura del feretro con nuova cassa metallica esterna;
- d) igienizzazione e pulizia del loculo;
- e) ritumulazione e muratura della sepoltura.

16. La ricollocazione della lapide sarà a carico e cura del concessionario e dovrà avvenire entro i 6 giorni successivi.

17. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del d.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.

18. In caso di fuoruscita di liquidi o odori sgradevoli dai sepolcri, il Responsabile del Settore VIII intimerà al concessionario di provvedere alle operazioni di igienizzazione e ripristino dando uno stretto termine temporale per l'esecuzione, trascorso il quale il Comune provvede al ripristino direttamente con addebito degli oneri sostenuti ai concessionari in solido anche mediante messa a ruolo degli stessi.

#### **ARTICOLO 41 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO**

1. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'Art. 106 del R.D. 23/12/1865, N° 2704 e successive modificazioni.

3. Sono a carico del Comune le inumazioni ed esumazioni da campo inconsulti di resti provenienti da fosse in campo comune decennali.

#### **ARTICOLO 42 - RACCOLTA DELLE OSSA**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario/cinerario, loculi o tombe in concessione.

2. Sulla cassetta o l'urna contenente le ossa o le ceneri dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto e data di morte. Le operazioni sono sempre a pagamento secondo tariffa.

#### **ARTICOLO 43 - MOVIMENTAZIONE DI CADAVERI, RESTI E CENERI**

1. Per movimentazione si intende lo spostamento del contenitore col suo contenuto da una

collocazione all'altra all'interno di un sepolcro; per trasferimento la estrazione dalla collocazione attuale per spostamento in altra sepoltura. La movimentazione ha in genere l'obiettivo di mettere ordine e/o fare spazio in tombe di famiglia o loculi.

2. Ogni spostamento/movimentazione deve essere riportato sul registro cimiteriale.
3. La movimentazione delle cassette resti ossei deve prevedere:
  - a) la verifica dell'integrità della cassetta e del sigillo,
  - b) eventuale sostituzione della cassetta se ossidata,
  - c) eventuale cremazione del resto osseo se richiesto dai famigliari/aventi diritto/concessionari,
4. La movimentazione delle urne cinerarie deve prevedere,
  - d) la verifica dell'integrità dell'urna e del sigillo,
  - e) eventuale sostituzione dell'urna se ossidata o degenerata.
5. I requisiti delle cassette resti ossei/urne cinerarie sono quelli previsti dal D.P.R. 285/1990

#### **ARTICOLO 44 - TRASFERIMENTO DI CADAVERI, RESTI O CENERI**

1. Nel caso di richiesta di trasferimento e/o avvicinamento di cadaveri o resti mortali provenienti da loculi, i posti lasciati liberi ritorneranno a disposizione dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Concessionario dovrà provvedere al pagamento delle tariffe previste per le operazioni cimiteriali. In caso di trasferimento del cadavere il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso.
3. La rinuncia/trasferimento anche per ossari/cinerari parimenti non comporta rimborso.

#### **ARTICOLO 45 - OGGETTI DA RECUPERARE**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli nelle forme di legge, le croci, le lapidi ed i copritomba possono essere assegnate gratuitamente per sepolture di parenti di persone indigenti che a tal fine ne facciano richiesta.
2. Le opere giudicate di pregio artistico e storico a giudizio dell'Amministrazione sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo (riferimento al D.lgs. 42/2004).
3. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali gli aventi diritto possono dare avviso al Responsabile del Settore VIII al momento della richiesta dell'operazione o, in qualunque caso, prima che sia eseguita.
4. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati al reclamante e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservata tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.
5. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Settore VIII che provvederà tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### **ARTICOLO 46 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni a alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano di proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e delle opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° Grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le croci, le lapidi ed i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico e storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## **CAPO VI CREMAZIONE**

### **ARTICOLO 47 – CREMATORIO**

1. Nel Cimitero è prevista apposita area nella quale procedere alla costruzione di un crematorio, secondo le norme di cui all'Art. 78 del D.P.R. 10/9/1990, N° 285.
2. Il Comune pertanto, per procedere alla cremazione, in attesa di costruzione, per le operazioni di sua competenza, si avvale dell'impianto funzionante più conveniente. I privati possono rivolgersi a qualsiasi impianto.

### **ARTICOLO 48 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE.**

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79 1° comma del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, dopo aver acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta debitamente segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari. e in presenza delle condizioni indicate nella L. 130/2001, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:
  - estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione <sup>(4)</sup>;

---

<sup>4</sup> *Tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in epoca successiva a quella della disposizione testamentaria stessa o a quella*

- in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della totalità di essi, manifestata all'Ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo incartamento all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti; nell'atto deve essere specificato che il defunto non era contrario alla cremazione;
- copia del certificato necroscopico, da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte.
- in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

2. L'autorizzazione alla cremazione dei prodotti abortivi, all'affidamento e alla dispersione delle relative ceneri, compete all'Ufficiale dello Stato Civile.

3. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'Azienda Sanitaria del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 15/7/2003 n. 254.

#### **ARTICOLO 49 - TERMINI PER LA CREMAZIONE / DEPOSITO IN CELLE FRIGORIFERE**

1. I cadaveri in attesa di cremazione, trascorso il periodo massimo previsto al comma seguente, devono essere messi in deposito in idonea cella frigorifera, fino al momento della cremazione. Ciò può avvenire anche presso la struttura sanitaria o l'impianto di cremazione.

2. Il deposito di cadaveri destinati a sepoltura nel cimitero cittadini per tumulazione o inumazione possono attendere fino ad un massimo di 5 giorni dal loro ricevimento in cimitero, quando già recapitati in cassa chiusa.

3. Stesso periodo massimo di tempo è previsto per la sosta del cadavere in Camera mortuaria ovvero nel deposito di osservazione, sia del Cimitero comunale che di attrezzature sanitarie (case di cura, ospedali, case di riposo, luoghi specificatamente previsti dall'USL competente).

4. La spesa per la conservazione del cadavere (cassa chiusa con cadavere) in cella frigorifera idonea è a carico dei familiari del defunto secondo apposita tariffa; nel caso di cadavere abbandonato sono a carico del Comune così come la sua sepoltura, salvo rivalsa eventuale.

#### **ARTICOLO 50 - MODALITÀ OPERATIVE PER LA CREMAZIONE**

1. Le modalità operative sono determinate dall'Ufficiale di Stato Civile, tenute presenti le normative nazionali e regionali emanate.

2. Dovranno essere utilizzati cofani funebri idonei alla cremazione ed è fatto divieto di effettuare la cremazione di parti metalliche sia facenti parte dei cofani funebri sia che siano costituite da eventuali corpi estranei (pacemaker od altro) presenti nel cadavere o nei resti mortali che risultano essere inquinanti per l'esterno e/o incompatibili con l'impianto di cremazione.

---

*dell'iscrizione all'associazione (art. 3, comma 1, lett. B della legge 30 marzo 2001, n. 130)*

3. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).
4. Il verbale di cremazione registra anche la destinazione delle ceneri e le generalità della persona a cui viene consegnata l'urna cineraria e che sottoscriverà l'assunzione di responsabilità di conservazione nei termini di legge.
5. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in urna sigillata, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dal D.P.R. 285/90 e dalla normativa vigente, per evitare profanazioni. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un unico cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Nel caso di resti mortali ove tali dati non siano sempre disponibili dovranno essere riportati i dati relativi indicati nelle autorizzazioni.
6. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali: uno deve essere conservato dal Responsabile del crematorio; il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione; il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al Gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.
7. L'urna deve essere ritirata entro 15 giorni dalla data di cremazione, oltrepassato tale periodo il deposito in cimitero sarà a titolo oneroso a carico degli aventi titolo.
8. Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990.

#### **ARTICOLO 51 - URNE CINERARIE**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere in materiale resistente infrangibile, e sigillata per evitare profanazioni.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo defunto e di portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Nel caso di resti mortali ove tali dati non siano sempre disponibili dovranno essere riportati i dati relativi indicati nelle autorizzazioni
3. Le ceneri derivanti dal processo di cremazione sono da considerarsi alla stregua di un cadavere e pertanto non sono divisibili. A questo fine le urne devono essere di capacità sufficiente a contenere le ceneri del defunto.
4. In caso di trasporto di cadavere destinato alla cremazione, anche in un Comune diverso da quello di decesso, è consentito, con un unico atto amministrativo, autorizzare il trasporto del cadavere ed il successivo trasferimento delle ceneri al luogo di definitiva conservazione o dispersione.
5. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto dei resti mortali o dei cadaveri, salva diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
6. A richiesta degli aventi titolo e in seguito a eventuale rilascio di concessione, la conservazione delle ceneri in urna si effettua nel cimitero in cinerari/ossari in terra o in colombari, o in loculi o in tombe di famiglia, e comunque, secondo le modalità ammesse dalla Legge 30.3.2001 n. 130. Le urne cinerarie non possono essere collocate nei campi comuni a fosse, neppure sopra feretri inumati.
7. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazioni per la cremazione di cui all'Art. 79/3 del D.P.R. 285/90 costruiti in aree avute in concessione dal Comune in Cimitero purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva dei regolamenti per l'uso dei colombari.

8. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri verranno deposte nel cinerario comune.

## **ARTICOLO 52 - AFFIDAMENTO DELLE CENERI**

1. I familiari possono ottenere l'affidamento delle ceneri del "de cuius", fermo restando il rispetto della volontà espressa dal medesimo, purché sulla base della volontà espressa per iscritto o verbalmente in vita dal defunto, manifestata quest'ultima dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi, in conformità alla normativa vigente, legge 30 marzo 2001, n.130 e s.m.i. (disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

2. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:

- presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa;
- volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

3. I soggetti interessati presentano al Comune in cui si trova il cimitero ove le ceneri sono depositate, richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere una dichiarazione da parte dell'avente titolo delegato (affidatario) che comprenda, fra l'altro:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, che sottoscriverà il relativo verbale di consegna nonché i dati identificativi del defunto;
- b) l'assunzione personale della responsabilità della custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) la ragionevole garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate;
- d) che l'Amministrazione Comunale possa procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dall'avente titolo delegato;
- e) il luogo di conservazione e che il luogo di abituale conservazione dell'urna coincida con la residenza legale dall'avente titolo delegato;
- f) l'impegno dell'affidatario a richiedere la prescritta autorizzazione all'Amministrazione Comunale per eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri se diverso dalla residenza al momento dell'affidamento;
- g) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia, e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- h) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla;
- i) la dichiarazione di non sussistenza di impedimenti o vincoli all'affidamento sanciti dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- j) che al rilascio dell'autorizzazione e alla eventuale verifica di controllo si impegna a corrispondere la tariffa prevista dall'Amministrazione

4. L'autorizzazione all'affidamento delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso ed è stata autorizzata la cremazione. In caso di ceneri già tumulate, l'autorizzazione all'affidamento è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune in cui si trova il cimitero.

5. L'autorizzazione all'affidamento è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello Stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza del deceduto e, se diverso, anche al Comune ove sono custodite le ceneri.

6. Nell'autorizzazione è indicata la persona che ha richiesto detta autorizzazione, il titolo legittimante, le generalità del defunto e dell'affidatario oltre alla destinazione finale dell'urna e delle ceneri che non può avvenire in un locale / edificio non custodito.

7. L'Ufficiale dello Stato civile del Comune ove sono custodite le ceneri annota i dati del defunto e dell'affidatario, in apposito registro. L'affidatario in caso di variazione del luogo di custodia delle ceneri o della propria residenza, informa con preavviso di 15 giorni, il Comune di residenza, il Comune di decesso e il Comune dove si trasferirà, ai fini dell'aggiornamento del registro di custodia. In detto registro sono indicati:

- k) l'affidatario dell'urna;
- l) l'indirizzo di residenza;
- m) i dati anagrafici del defunto cremato;
- n) il luogo di conservazione dell'urna cineraria;
- o) le modalità di conservazione che garantiscano da ogni profanazione;
- p) la data , il luogo e le modalità di eventuale dispersione delle ceneri

8. La consegna dell'urna cineraria può avvenire per ceneri non ancora sepolte o anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali derivanti da esumazioni o estumulazioni,

9. L'affidatario delle ceneri sarà l'avente titolo delegato, ed è unico responsabile dal momento della consegna, della custodia delle ceneri. Rimane inteso che l'affidamento sarà valido solo con accettazione da parte dell'affidatario indicato che dovrà firmare apposito verbale.

10. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo sull'affidamento dell'urna e/o sull'affidatario, nel caso di urne non ancora sepolte, l'urna cineraria è tumulata a titolo oneroso a carico degli aventi titolo stessi, mediante concessione di nicchia cineraria o celletta ossario, ovvero in loculo/tomba di famiglia nel cimitero, per il periodo previsto dal regolamento, previo pagamento della concessione. In mancanza di pagamento, le ceneri verranno disperse nel cinerario comune. Nel caso di urne già sepolte, rimangono dove sono.

11. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale. Dalla consegna dovrà essere redatto apposito processo verbale.

12. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. In caso di variazione di residenza con conseguente variazione del luogo di conservazione dell'urna, occorre richiedere l'autorizzazione preventiva al trasporto dell'urna stessa. L'urna deve essere sigillata e collocata in modo tale da evitarne ogni profanazione e deve essere allocata in luogo asciutto atto a mantenere nel tempo l'assenza di contatto con liquidi e fonti di calore. L'affidatario deve assicurare la propria custodia delle ceneri e rendere possibili gli eventuali controlli da parte dei soggetti preposti.

13. L'affidatario dell'urna cineraria ha l'obbligo di comunicare al comune che ha autorizzato l'affidamento il cambiamento del luogo in cui sono custodite le ceneri.

14. L'affidatario che intenda recedere dall'affidamento è tenuto a conferire le ceneri al cinerario comune o a richiederne la tumulazione qualora non venga richiesto l'affidamento da parte di un altro familiare.

15. L'affidamento dell'urna cineraria non costituisce in alcun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di una sepoltura privata.

16. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, può conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in un cimitero di sua scelta, assumendo le spese relative. In caso di decesso dell'affidatario è fatto obbligo agli eredi di comunicare l'evento e rivolgersi all'ente gestore dei servizi cimiteriali per un ulteriore affido dell'urna o per la collocazione in cimitero, assumendo le spese relative.

17. In caso di decesso dell'affidatario o impedimento o rinuncia all'affidamento delle ceneri e qualora non sia possibile reperire altro affidatario avente titolo, il Comune ove sono presenti le ceneri ne dispone la conservazione nel cimitero comunale per essere interrate o inserite in apposita nicchia o nel cinerario comune, dandone notizia al Comune che aveva rilasciato l'autorizzazione all'affidamento.

18. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

19. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile del Settore VIII, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

20. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

21. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile del Settore VIII, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

22. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

#### **ARTICOLO 53 - DISPERSIONE DELLE CENERI**

1. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n. 130.

2. La dispersione delle ceneri è fatta su richiesta dell'avente titolo delegato da eventuali altri aventi titolo. Ove il defunto non abbia indicato il luogo in cui disperdere le ceneri, le stesse vengono disperse nel luogo indicato dai familiari.

3. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui si trova il cimitero;

4. Nella richiesta di autorizzazione alla dispersione sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse.

5. La dispersione delle ceneri può avvenire solo se il defunto abbia espresso in vita questa volontà tramite disposizione testamentaria o iscrizione ad associazione avente tra i propri fini quello della cremazione e della dispersione delle ceneri, ovvero i famigliari o aventi diritto dichiarino a maggioranza che tale volontà esisteva.

6. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente al rilascio, all'Ufficiale dello stato civile del Comune ove avviene la dispersione delle ceneri.

7. Copia del documento di cui al comma 2 è conservata presso l'impianto di cremazione e presso il comune ove è avvenuto il decesso; una copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate.

8. La dispersione delle sole ceneri fuori dal Cimitero è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente.

9. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi 4 e 5.

10. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto. Nel caso in cui il defunto fosse iscritto ad associazioni di cremazione dal rappresentante legale dell'associazione stessa; in questo ultimo caso deve essere consentito al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

11. I soggetti deputati alla dispersione comunicano al Comune di destinazione, se diverso da quello del decesso, con almeno dieci giorni di preavviso, data e modalità di dispersione delle ceneri. Quest'ultimo Comune, prima della data di dispersione, può indicare prescrizioni od opporre divieti per l'esistenza di ragioni ostative.

12. La dispersione al suolo, nei luoghi consentiti, avviene svuotando il contenuto dell'urna in un tratto ampio di terreno, senza interrarlo o accumularlo in un punto prestabilito.

13. L'operazione materiale della dispersione risulta da apposito verbale redatto dall'incaricato della dispersione. Detto verbale è trasmesso, tassativamente entro 3 giorni lavorativi dalla esecuzione della dispersione, all'Ufficiale di Stato civile che ha autorizzato la cremazione. La persona che esegue la dispersione deve attestare nel verbale che la dispersione è avvenuta come da autorizzazione. Il verbale di dispersione deve essere redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere consegnato al richiedente, uno deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile ed il terzo va consegnato al Servizio di Custodia.

14. In ogni caso il Gestore del servizio cimiteriale iscrive nei registri le generalità del defunto e la data in cui è avvenuta la dispersione nel cimitero o l'affidamento all'avente diritto.

15. Fermo restando il divieto di dispersione nelle aree private situate nei centri abitati come individuati dall'articolo 3, 1° comma numero 8 del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992 (nuovo codice della strada), l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri in aree private è condizionata alla presentazione, unitamente alla domanda, di dichiarazione del proprietario o dei proprietari del terreno che asseriscano:

16. di essere a conoscenza della volontà di dispersione e che vi acconsentono;

17. che la dispersione delle ceneri non è oggetto di alcuna attività con finalità di lucro.

18. E' fatto divieto a chiunque di percepire compenso alcuno o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione delle ceneri.

19. Possono essere consentite forme rituali diverse di commemorazione, al momento della dispersione delle ceneri, purché non lesive nei confronti di altre culture o di altre fedi religiose.

20. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali. In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale a titolo oneroso a carico degli aventi titolo.

21. In ogni caso, dopo la dispersione, l'urna può essere riconsegnata al Crematorio per lo smaltimento secondo apposita normativa, oppure al cimitero ai fini dello smaltimento, essendo a quel punto l'urna un rifiuto cimiteriale.

22. La dispersione può avvenire unicamente:

a) in mare, nei laghi, nell'alveo di fiumi e torrenti: in tali luoghi la dispersione è sempre consentita, purché nei tratti liberi da natanti e da manufatti; .

b) in natura, all'interno del territorio comunale, in aree esterne, pubbliche, lontano dai centri abitati,

eventualmente individuate dall'Amministrazione comunale in assenza di specifica indicazione da parte del defunto o dei congiunti;

- c) in aree private: la dispersione in aree private deve avvenire esclusivamente all'aperto e con il consenso scritto dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
- d) nel cinerario comune.

23. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, c. 1, n° 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).

24. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

## **CAPO VII POLIZIA DEI CIMITERI**

### **ARTICOLO 54 – ORARIO DI APERTURA E GIORNI DI EFFETTUAZIONE SEPOLTURA**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo i giorni e l'orario fissato, per stagioni, con ordinanza dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 30 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Settore VIII, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, trenta minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
5. Le sepolture avvengono dal lunedì al venerdì. La tumulazione sarà consentita il sabato previa ricezione della documentazione di tumulazione entro le ore 12,00 di venerdì.

### **ARTICOLO 55 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi. Non è permesso l'ingresso e la circolazione in cimitero di veicoli dei visitatori con l'eccezione di quelli autorizzati per persone con ridotta capacità di deambulazione, previo espressa autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Settore VIII.
2. Rientrano nella categoria degli autorizzabili:
  - a. Persona invalida con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta attestata dal rilascio del "contrassegno invalidi" (art. 188 D.lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della strada" e art. 381 D.P.R. 495/1992, Regolamento di attuazione);
  - b. Persona di età superiore ai 75 anni (Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale);
  - c. Persona con temporanea difficoltà di deambulazione (mediante certificato rilasciato dal medico curante e/o struttura sanitaria attestante la presenza della condizione che impedisce la normale deambulazione);
  - d. Persona disabile (documento di invalidità rilasciato dall'ASL o dall'INPS).
3. E' vietato l'ingresso:
  - a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali con eccezione di cani guida per ipovedenti;
  - b. alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
  - c. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - d. a coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua;
  - e. ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti;
  - f. alle persone in massa non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa senza la preventiva

- autorizzazione da parte del personale incaricato;
- g. a qualsiasi veicolo nelle giornate di ricorrenza dei defunti comunque disciplinate con ordinanza del Sindaco.
4. In occasione dell'ingresso del corteo funebre potranno essere date autorizzazioni particolari da parte della custodia del cimitero.
5. All'interno del cimitero è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati di cui al comma 1, e quelli utilizzati per il trasporto di feretri, resti mortali, e i mezzi di servizio cimiteriali e di materiali da utilizzare nel cimitero.
6. Gli automezzi di ditte private autorizzate all'esecuzione di opere di manutenzione del cimitero devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc. Possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti, e sostare nel cimitero il tempo strettamente necessario per l'operazione di carico e scarico.
7. Tutti i prestatori d'opera esterni, per lo svolgimento del loro servizio all'interno del cimitero dovranno prendere accordi con il personale dell'ufficio cimiteriale.
8. Il Responsabile del Settore VIII disciplina le modalità di rilascio e rinnovo annuale dei permessi specifici di accesso con automezzo di privati e ditte o marmisti o artigiani funerari che eseguono lavori nel cimitero.

#### **ARTICOLO 56 – DIVIETI SPECIALI**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
- a) recare qualsiasi danno o sfregio ad aiuole, alberi, ai muri dei Cimiteri, delle Cappelle, alle lapidi, ecc...;
  - b) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - c) fumare (se non negli spazi autorizzati),
  - d) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - e) accedere con automezzi tali da ostacolare la visione di ciò che viene trasportato. Tutti gli automezzi sono comunque assoggettati a possibile verifica da parte del personale preposto;
  - f) introdurre cani o altri animali anche se tenuti al guinzaglio (eccetto quelli per la guida dei non vedenti);
  - g) appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
  - h) accumulare neve sui tumuli;
  - i) introdurre oggetti irriverenti;
  - j) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
  - k) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - l) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - m) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - n) sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dei viottoli;
  - o) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
  - p) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Settore VIII. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - q) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - r) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - s) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Settore VIII;
  - t) qualsiasi attività commerciale.

u) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Settore VIII. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. E' vietato spogliare i cadaveri o resti ed appropriarsi di abiti, oggetti, ornamenti preziosi ecc..., configurandosi in questo caso oltre al reato di furto anche quello eventuale di vilipendio di cadavere.

4. E' vietata la questua all'entrata e all'interno del cimitero.

5. Chiunque tenesse, nell' interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità giudiziaria.

#### **ARTICOLO 57 - RESPONSABILITÀ NELLE AREE CIMITERIALI**

1. Il personale addetto ai servizi cimiteriali cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, non assume alcuna responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'utilizzo di mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

#### **ARTICOLO 58 – EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE NEI CAMPI**

1. La cura delle sepolture, tanto nei campi ad inumazione quanto nelle tombe private, è affidata alle famiglie dei defunti.

2. Le stesse dovranno essere sempre mantenute pulite ed in stato decoroso e non potranno essere modificate o sostituite se non in seguito a nulla osta dei competenti uffici comunali.

3. La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo di epigrafi è riconosciuta, in ordine di precedenza, al coniuge o convivente more uxorio e in mancanza ai parenti di grado più prossimo del defunto a maggioranza; così come pure per eventuali modifiche.

4. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo Le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Settore VIII in relazione al carattere del cimitero, alle Norme tecniche d attuazione del Piano regolatore cimiteriale e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

5. Anche la posa di lampade votive è soggetta alla stessa autorizzazione. Il Comune si riserva di avvalersi di esternalizzazione del servizio cui affidare ogni incombenza relativa.

6. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

7. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

8. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel Cimitero.

9. Circa le eventuali dispute tra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'Art. 107.

10. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

11. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo di garantire la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite a che non invadano tombe o i passaggi attigui.

12. Il Comune ha diritto di far rimuovere le scritte e gli ornamenti anche provvisori e temporanei in generale, ogni qualvolta li giudichi indecorosi ed in contrasto con l'austerità del luogo, come pure di provvedere alla rimozione di quelli pericolanti, collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

13. Il Comune provvederà a sue spese (salvo rivalsa economica opportunamente rivalutata nei confronti dei familiari, che potrà essere effettuata anche in occasione dell'esumazione, qualora fossero reclamati i resti mortali per indirizzarli a sepoltura privata) alla rimozione di quanto pericoloso ovvero di quanto è stato oggetto di segnalazione. La rimozione equivale alla acquisizione di tale materiale che sarà avviato a rifiuto o a recupero/discarica, la sepoltura sarà mantenuta nello stato minimale di decoro, ovvero con il tumulo di terra ed il cippo d'individuazione.

### **ARTICOLO 59 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile della vigilanza dovrà invitare i parenti dei defunti a toglierli.

2. Sono tollerati vasi di piante floreali purché la loro deposizione in prossimità delle sepolture non determini intralcio e pericolo e comunque sia assicurato il decoro.

3. È vietata la posa delle decorazioni fuori dai limiti oggetto di concessione e la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide più di 15 centimetri e di ricordi e decorazioni facilmente deperibili nonché l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.

4. Nelle tombe a terra e nelle tombe di famiglia è consentito il collocamento di arredi funebri decorativi, iscrizioni e lampade votive, nelle modalità previste dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano cimiteriale o in mancanza, secondo direttive stabilite dal Responsabile del Settore VIII..

5. Sulle sepolture di qualsiasi tipo a terra si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della sepoltura. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito degli addetti. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti, per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

6. Sulle sepolture individuali è consentita la coltivazione di fiori ed arbusti purché le radici non si diramino nel terreno e questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o a recare danno allo spazio destinato ad altre sepolture.

7. È vietata la posa da parte del concessionario, di piante e arbusti al di fuori dell'area concessa.

8. Sulle fosse, sui loculi, ossari e cinerari in colombari è consentito, a richiesta degli interessati, collocare a proprie spese manufatti, materiali ornamentali o fiori o piante solamente secondo le modalità di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano cimiteriale.

9. Ogni coltivazione da parte di privati che non sia espressamente autorizzata è vietata in tutta

l'estensione del cimitero.

10. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza, o quando sporgano dai lati della concessione così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli o ostacolino il passaggio o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero, il personale comunale provvederà alla rimozione e alla loro distruzione addebitando le spese ai concessionari interessati.

#### **ARTICOLO 60 - MATERIALI ORNAMENTALI**

1. Dai cimiteri saranno sistemati a cura dei concessionari o loro eredi i monumenti, lapidi, copritomba, ecc. la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il responsabile del Settore VIII disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, etc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del Cimitero o che, col tempo siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Per i loculi costruiti dall'Amministrazione i concessionari dovranno uniformarsi per il rivestimento delle chiusure dei loculi stessi alle caratteristiche indicate dalla stessa Amministrazione.

#### **ARTICOLO 61 - RIFIUTI E SMALTIMENTO DEI MATERIALI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ CIMITERIALI**

1. I rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (da esumazione ed estumulazione) sono equiparati a rifiuti urbani speciali, con l'eccezione dei materiali edili e lapidei che sono rifiuti speciali; per entrambe le tipologie di tali rifiuti è disposta la raccolta e eventuale stoccaggio entro aree dedicate o appositi contenitori (scarrabili autocompattanti o imballaggi a perdere flessibili) per conferire il rifiuto secondo la normativa vigente per lo smaltimento, D.P.R. 254/2003.

2. Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto, è smaltito secondo la normativa vigente in campo ambientale (D.Lgs. 152/2006). Resta salvo il disposto dell'art. 85, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per quanto concerne quei rifiuti che, a parere del coordinatore sanitario dell'USL, costituiscono grave pericolo per la salute pubblica che sono smaltiti nel rispetto delle norme speciali vigenti in materia.

3. I rifiuti assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità: da cestini per raccolta rifiuti, residui di corone ed addobbi, esclusa la parte vegetale, spazzatura ecc...e i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali quali sfalci, potature e fiori secchi e residui di addobbi floreali sono classificati rifiuti urbani

4. I rifiuti metallici dovranno preferibilmente essere avviati a recupero, previa sanificazione qualora necessaria.

5. Fermo restando l'onere economico a carico del produttore:

- Allo smaltimento dei rifiuti urbani deve provvedere la Pubblica Amministrazione
- Al recupero o smaltimento dei rifiuti speciali deve provvedere il produttore.

6. Cassa e resti, essendo derivati da una produzione di mineralizzazione di salme, e comunque essendo rifiuti preesistenti all'operazione di esumazione/estumulazione sono prodotti dal Comune, che

deve curarne lo smaltimento, mentre i materiali derivanti da demolizione o scavo sono prodotti da chi fa l'operazione e, se impresa esterna al Comune, devono dalla stessa essere smaltiti.

7. Continuano ad applicarsi le disposizioni impartite con Circolare n.21/san.89 - Settore Salute ed Igiene - Servizio Igiene Pubblica - limitatamente alle parti compatibili con la presente disciplina.

8. E' assolutamente vietato bruciare rifiuti entro il recinto cimiteriale.

9. I ricordi, i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che venissero sostituiti nella sepoltura o che comunque vengano rimossi, e macerie edili in genere, sono equiparati a rifiuti speciali e devono essere rimossi dal Cimitero, a spese del concessionario, secondo la normativa vigente e sono avviati o a discarica o a riciclaggio previo trattamento.

10. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Gestore dei servizi, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

### **TITOLO III CONCESSIONI**

#### ***CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE***

##### **ARTICOLO 62 - SEPOLTURE PRIVATE**

1. I residenti nel Comune possono chiedere la concessione di edificazione di una tomba di famiglia dove seppellire i familiari del fondatore ed eventuali benefattori specificamente individuati nella concessione, oppure specifiche persone individuate nell'atto di concessione.

2. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

3. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel regolamento o nelle norme tecniche di attuazione del piano regolatore cimiteriale.

4. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione sempre per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

5. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, nicchie per ossarietti, nicchie per urne cinerarie, etc.);
- b) sepolture per famiglie e collettività (tombe costruite a terra, campetti, celle, edicole etc.).

6. La concessione in uso di cappelle o luoghi di sepoltura collettivi a enti morali, associazioni e fondazioni, anche privi di personalità giuridica, è ammessa nel rispetto delle norme di legge e di regolamento vigenti, in presenza di elementi tali da sorreggere una valutazione di benemeranza da parte dell'Amministrazione comunale. In tal caso l'assegnazione viene formalizzata con deliberazione della Giunta comunale, alla quale viene allegato lo Statuto dell'ente beneficiario, previa approvazione dello stesso. Ogni variazione dello statuto non avrà valore se non prioritariamente approvato dal Comune e dal momento dell'approvazione.

7. Le tombe di famiglia dismesse o ritornate in disponibilità del Comune a qualsiasi titolo e le aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia sono assegnate in via diretta in relazione alla

presentazione delle istanze, o in alternativa mediante bando pubblico. Tuttavia, in presenza di domande eccedenti la disponibilità di aree o cappelle dismesse, gli uffici comunali provvedono alla pubblicazione di bandi nei quali sono inseriti i criteri di assegnazione evitando qualsiasi forma di discriminazione.

8. Alla concessione o all'assegnazione di sepolture o di aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia si procede sulla base di apposite istanze presentate per la sepoltura di persone aventi i requisiti previsti all'Art. 68 c.2

9. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

10. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

11. La concessione, laddove sia regolata da schema di Contratto tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte dell'Ufficio cimiteriale cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

12. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto a regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. La concessione del diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali ai sensi dell'art. 824 del Codice Civile lasciando integro il diritto del Comune alla nuda proprietà. Tale diritto non è commerciabile nè alienabile. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento: pertanto le Tombe di famiglia non sono ereditarie, a meno che non lo siano dichiarate all'atto della concessione, ma solo soggette allo jus sepulchri. Il Fondatore/primo intestatario o l'erede/i patrimoniale della tomba ha l'onere della manutenzione; nel caso di manufatto costruito dal Comune, questo obbligo è del Fondatore/primo intestatario o il discendente/i diretti.

13. La violazione ai patti contrattuali contenuti nella concessione o alle prescrizioni del Regolamento di polizia mortuaria comporta automaticamente la decadenza della concessione, dopo un richiamo o segnalazione da parte del Comune di possibile rimedio alla violazione rimasto senza esito.

14. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili ;
- la durata;
- la/e persone o, nel caso di enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/e;
- il numero delle salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
- la distinzione dei loculi in caso di co-intestazione di due o più concessionari,

- l'eventuale volontà assegnazione dei posti salma, della tomba, a identificati familiari.
- La nomina di eventuali benemeriti; non sono ammessi benemeriti designati dai subentranti al fondatore

15. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

16. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alla persona dei concessionari e dei loro familiari e benemeriti; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino a completamento della capienza del sepolcro ovvero fino al numero massimo previsto di posti salma/ossa/ceneri previste nella concessione o possibili secondo regolamento.

### **ARTICOLO 63 – CONDIZIONI DELLE CONCESSIONI**

1. La concessione, può essere soggetta:
  - a) a revoca per esigenze di pubblico interesse o esigenze organizzative e funzionali dei cimiteri. In tal caso deve essere assegnata dal Comune altra area o sistemazione equivalente a suo onere;
  - b) a decadenza nei casi di cui all' Art. 77 nonché per inosservanza dei termini di esecuzione delle opere, o per inadempienza alle clausole contrattuali o delle norme stabilite dal presente regolamento;
  - c) a rinuncia o retrocessione per avvenuta sistemazione delle salme in altra sepoltura
  - d) a decadenza per disinteresse o irreperibilità degli aventi titolo.
2. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione; la cessione anche a titolo gratuito di posti salma a terzi è causa di revoca della concessione.
3. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali in concessione diventano, allo scadere della concessione stessa, di proprietà del comune ai sensi di quanto dispone l'art. 953 del Codice Civile.
4. Per le concessioni perpetue non è possibile estumulare i resti per nessun motivo (DPR 285/90 art. 86 c.1), compreso per la cremazione dei resti.

### **ARTICOLO 64 – IRREPERIBILITA' DELLE CONCESSIONI**

1. Le domande di tumulazione in manufatti cimiteriali di vecchia data, per i quali non sia possibile accertare l'esistenza di un regolare atto di concessione, potranno essere accolte solo quando da parte degli interessati sia stato richiesto e preventivamente provveduto alla regolarizzazione della concessione mediante la stipulazione del relativo atto, che si intende iniziata a partire dalla data della I° tumulazione. Per ottenere la regolarizzazione della concessione gli interessati dovranno presentare la necessaria documentazione atta a dimostrare il grado di parentela che lega l'istante alla persona che ha acquistato il loculo o del o dei defunti già tumulati nel manufatto di che trattasi, nonché il titolo in base al quale assume diritto alla concessione. In ogni caso la regolarizzazione deve intendersi limitata alla tumulazione delle salme appartenenti alla famiglia e eredi dell'originario fondatore o del o dei defunti tumulati. In attesa di regolarizzazione le salme saranno depositate in camera mortuaria.
2. Nel caso non sia possibile reperire negli archivi comunali la concessione del diritto d'uso, né tale documento possa essere esibito dai familiari dei defunti sepolti in tale area o manufatto, possono verificarsi due casi:
  - a) la tomba è occupata da più di 99 anni; deve intendersi perpetua. Si veda la data della prima sepoltura.

- b) la tomba è occupata da meno di 99 anni; deve intendersi di durata prevista dal Regolamento vigente al momento del controllo per la tipologia in oggetto, a partire dalla prima sepoltura, in particolare 99 anni per le tombe di famiglia. Se scaduta, è possibile proroga o rinnovo della concessione previo pagamento di tariffa.

3. Per poter utilizzare la concessione occorre identificare:

- a) la durata
- b) gli eredi per le tombe di famiglia o i familiari più vicini al concessionario per i loculi
- c) gli aventi diritto alla sepoltura
- d) le persone affettivamente più vicine ai defunti sepolti per poterli movimentare

L'onere della prova è a carico del concessionario per i punti b), c), d).

In caso di contenzioso o diverse interpretazioni dei rapporti concessori fra Comune e privato, l'onere della prova spetta al privato.

#### Eredi

L'identificazione degli eredi è necessaria per stabilire chi è responsabile della manutenzione e del rispetto dei patti contrattuali (concessione) per le tombe di famiglia, in particolare del passaggio di proprietà del sepolcro a fine concessione. Estinta o irrintracciabili i familiari discendenti, la mancanza di eredi rende la tomba nella disponibilità del Comune. Per i loculi si tratta dei discendenti del fondatore, firmatario originario della concessione.

#### Aventi diritto alla sepoltura.

Sono i familiari del fondatore del sepolcro come definiti nel regolamento.

#### Personae affettivamente più vicine ai defunti sepolti

Per poter movimentare (compresa riduzione o cremazione dei resti) i defunti ci vuole l'assenso della persona affettivamente più vicina al defunto, altrimenti i resti restano nel sepolcro fino a scadenza concessione. Per ordine di precedenza: coniuge o convivente more uxorio, a seguire i parenti di grado più prossimo, in primis figli e genitori alla pari.

### **ARTICOLO 65 – DURATA DELLE CONCESSIONI**

1. Tutte le concessioni cimiteriali perpetue rilasciate successivamente alla data del 09.02.1976 ovvero dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 803 del 21.10.1975, devono intendersi a tempo determinato per la durata di 99 anni, mentre le concessioni perpetue stipulate prima della data suindicata (10.02.1976) mantengono il loro regime a tempo indeterminato fatte salve le ipotesi di revoca stabilite dall'art. 92, 2° comma del DPR 285/90 ovvero "qualora siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero...".

2. Salvo quanto previsto nel comma precedente le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, le condizioni previste al tempo, salvo non in contrasto con la normativa vigente o quanto previsto nel presente regolamento.

3. Le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'Art. 92 del D.P.R. 285/90.

4. La durata è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettive;
- b) in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie cinerarie;
- c) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo 5° comma.
- d) In 40 anni per le tombe doppie triple o quadruple costruite a terra

e) in 40 anni per i sarcofagi

5. La decorrenza della concessione coincide con la data di stipula della stessa, o in mancanza di stipula, dalla data della prima tumulazione, o dalla quietanza di pagamento. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa nel quale sarà indicata la data del documento contabile.

6. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 Dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'"istituto dell'immemoriale" quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione e pertanto devono ritenersi perpetue.

7. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa. Il Comune può non rinnovare o riservarsi di non prorogare la concessione per motivi di pubblico interesse, debitamente motivati, come ad esempio esigenze di riqualificazione o di spazi, mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte dei concessionari, stato di abbandono o incuria della sepoltura.

8. Nel caso che i concessionari o loro eredi (tombe di famiglia) o discendenti (loculi ed ossari) non provvedono entro 6 mesi dalla pubblicazione in cimitero e all'Albo Pretorio dell'elenco delle concessioni in scadenza al rinnovo della stessa, le salme tumulate nei sepolcri saranno estumulate ed inumate nel campo inconsunti o cremate, ed i resti ossei depositati nell'ossario comune. Le sepolture così rese libere, ritorneranno nella disponibilità dell'Amministrazione.

9. Scaduta e non rinnovata la concessione del loculo o della sepoltura di famiglia, i resti mortali saranno traslati nell'ossario comune (salvo passaggio intermedio in campo inconsunti) a spese dell'Amministrazione Comunale.

10. Dopo tale operazione il Comune rientra nella disponibilità del loculo / tomba e tutto ciò che è posto sul sepolcro stesso diviene proprietà del Comune senza diritto per il concessionario di indennizzo alcuno.

#### **ARTICOLO 66 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEL MANUFATTO**

1. La proprietà pro tempore del manufatto tomba di famiglia costruito dal privato può trasferirsi per eredità, mentre il diritto di sepoltura nelle sepolture di famiglia deriva dal solo fatto di essere familiare del fondatore nei termini previsti in regolamento, è personale e non è trasmissibile sia per atto tra vivi, sia per testamento né può essere soggetto ad ipoteca o altri vincoli.

2. L'erede patrimoniale di una sepoltura costruita da privati ha il dovere della manutenzione e la responsabilità del manufatto riguardo alla manutenzione, pubblica incolumità e al decoro. La proprietà nulla ha a che fare con il diritto di sepoltura, che resta ai familiari del fondatore o a chi designato specificatamente dal fondatore all'atto della firma della concessione.

3. Il fondatore o l'erede subentrante deve consentire l'accesso al sepolcro di chiunque voglia effettuare atti di pietas e non può impedire la sepoltura di chiunque sia titolare dello jus sepulchri.

#### **ARTICOLO 67 - CONCESSIONE DI LOCULI ED OSSARI/CINERARI**

1. La sepoltura, individuale privata in loculi e nicchie ossario/cinerario, può concedersi solo in presenza della salma per i loculi, cassette resti o ceneri per gli ossari, delle ceneri per le nicchie per urne.

2. Concessione di loculi.

a) Le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna o cassetta da tumularvi, con esclusione di prenotazioni in vita di nessun tipo.

b) Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro ed eventualmente quante urne cinerarie o cassette resti ossei di familiari del defunto possibili a capienza, previo pagamento della relativa tariffa.

- c) A richiesta potrà essere concesso il collocamento in loculi delle cassette contenenti i resti o le ceneri di salme di persone legate con il defunto da vincolo di parentela ed affinità, previo pagamento di tariffa e a capienza. In ogni caso resta ferma la scadenza originaria della concessione del loculo e la concessione per la collocazione dei resti o ceneri è soggetta a tariffa.
  - d) Le spese per la rimozione/ripristino della lastra di marmo e gli oneri derivanti dalle operazioni precedenti, sono a carico del concessionario.
  - e) Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione salvo introduzione di urne o cassette. Non può perciò essere ceduta in alcun modo né per qualsiasi titolo, né altri vi possono essere sepolti con la stessa concessione. Non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
  - f) Alla scadenza della concessione, qualora l'avente diritto non si fosse notificato e avesse dato disposizioni in merito, i resti mortali verranno avviati d'ufficio alla sepoltura in campo inconsunti, ovvero all'ossario comune, ovvero alla cremazione, secondo le modalità disposte dall'Ufficio cimiteriale. Inoltre il Comune rientrerà in possesso del loculo.
  - g) L'assegnazione avviene per ordine progressivo per le sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione o in casi particolari da vagliarsi di volta in volta o comunque sempre in presenza della salma.
3. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie o collettività nei vari tipi è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione, ovvero il Comune si riserva di gestire con gara l'assegnazione delle relative concessioni, specie per le sepolture ritornate in disponibilità del Comune.
4. Concessione di cellette ossario/cinerario
- h) Gli ossari sono comuni ed individuali. Nel primo vengono depositati i resti delle salme senza alcuna destinazione. Nei secondi potrà essere collocata una sola cassetta con i resti di una sola salma e sono costituiti da cellette separate. Se adibite a cinerario o miste, possono accogliere, a capienza, fino a due urne cinerarie, con pagamento di tariffa per ogni introduzione.
  - i) Le cellette di ossario raccolgono i resti delle salme esumate/estumulate da qualsiasi sepoltura, anche se provenienti da fuori Comune ma aventi diritto ai sensi dell'Articolo 30 del presente Regolamento.
  - j) Raccolgono inoltre le ceneri delle salme sottoposte a cremazione.
  - k) La lapide di chiusura dovrà essere posata a regola d'arte ed opportunamente ancorata alla struttura portante.
  - l) Il costo di ogni celletta è determinato dalla tariffa vigente e viene assegnata secondo l'ordine cronologico di disponibilità dei singoli lotti al momento della richiesta. Nel caso in cui sia richiesto l'avvicinamento dei resti il concessionario perde il diritto al primo ossario e dovrà riacquistarne un altro.
  - m) Sulle lastre di chiusura di ogni celletta di ossario è fatto obbligo al concessionario di provvedere alla iscrizione del nome, cognome e la data di morte della persona a cui i resti si riferiscono ed il numero progressivo della celletta ove non già presente.
  - n) E' vietato collocare cassette resti o urne nei campi ad inumazione sopra le sepolture in fossa.

## **ARTICOLO 68 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE**

1. Salvo quanto già previsto dall'Art. 62 il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quella della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte, all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc..) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nello atto di concessione, salvo il caso in cui il fondatore non abbia specificato nella concessione singolarmente le persone a cui è concessa la sepoltura.

2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'Art. 93 del DPR 10/9/1990 N. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dai suoi ascendenti e discendenti in linea retta, dai rispettivi coniugi, dai collaterali fino al 2° grado (fratelli, sorelle) e relativi coniugi, dagli affini entro il 2° grado. Il convivente more uxorio è equiparato al coniuge legittimo. I figli illegittimi o adottati sono equiparati ai figli. Il coniuge separato o divorziato non fa parte della famiglia. Ha diritto di sepoltura anche il coniuge passato a nuove nozze dopo la vedovanza. Le condizioni della concessione rimangono le stesse anche dopo la morte del concessionario.
3. Il benemerito è chi viene dichiarato tale nell'atto di concessione. Non sono ammessi benemeriti successivi.
4. Per sé, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
5. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare/i della concessione a maggioranza con apposita dichiarazione ai sensi della legge 4/1/1968 n. 15 da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
6. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
7. L'eventuale condizione di particolare benemeritenza deve risultare nell'originario atto di concessione e di fondazione del sepolcro.
8. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
9. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
10. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
11. I loculi e gli ossari non occupati entro un mese dalle salme o dai resti mortali per la cui sepoltura erano stati concessi, ritornano nella piena disponibilità dell'Amministrazione senza alcuna possibilità di rimborso.
12. Ogni variazione nei diritti d'uso deve essere notificata dagli interessati al Comune nelle modalità previste all'Art. 76
13. Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, i resti, le ceneri ed i feti delle persone che risultino avere diritto secondo l'atto di concessione.
14. Il diritto di seppellimento fra i titolari jure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza, ovvero chi prima muore prima viene sepolto fra tutti gli aventi diritto.
15. Il diritto di sepoltura relativo a loculi in colombario o tombe a terra a posto salma singolo o doppio, è riservato alla persona per la quale viene stipulata la concessione. Il concessionario ha la facoltà di ridefinire la persona per la quale ha stipulato la concessione, previo preliminare tempestiva comunicazione al Comune.
16. Il diritto di sepoltura non può essere ceduto in alcun modo.
17. Il concessionario o avente titolo che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio cimiteriale, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.
18. E' comunque sempre ammessa la possibilità di inserire in un manufatto cadaveri o resti di famigliari provenienti da altre sepolture, salvo disposizioni contrarie e secondo capienza.

## **ARTICOLO 69 SEPOLTURA MULTIPLE IN LOCULO IN COLOMBARI E TOMBE DI FAMIGLIA**

1. A richiesta potrà essere concesso il collocamento in loculi occupati da feretri, in colombario di
  - resti ossei o ceneri a capienza, previo pagamento delle operazioni relative
  - un feretro previa cremazione del feretro precedentemente occupante il posto salma ed introduzione dell'urna cineraria relativa al defunto precedentemente cremato, assieme ad eventuali urne/cassette già presenti nello stesso sepolcro, a capienza di congiunti oppure con rapporto di parentela fino al secondo grado o di affinità di primo grado.
2. Nel caso di loculi e tombe singole:
  - a. Anche se si inseriscono urne o cassette resti ossei resta ferma la scadenza originaria del loculo
  - b. se si inseriscono urne o cassette resti ossei, dovrà essere corrisposto l'importo previsto per le operazioni cimiteriali relative
  - c. se si crema il feretro giacente e si introduce nuovo feretro, si paga la tariffa per l'introduzione del nuovo feretro e quanto dovuto per la stipula di una nuova concessione trentennale con decorrenza dal momento della nuova introduzione.

## **ARTICOLO 70 – BENEMERENZA**

1. In base all'art. 93 del D.P.R. n. 285/90 e s.m.i., è consentita anche la tumulazione nella sepoltura privata di persone legate alla famiglia da particolari vincoli di convivenza, amicizia o parentela oltre i gradi previsti, nonché che abbiano acquisito in vita particolari benemerienze (ad es. erede testamentario) nei confronti del fondatore. Tale indicazione deve essere data all'atto della concessione da parte del/dei fondatori.
2. La concessione è strettamente personale, senza trasferimento di diritti di successione alla scadenza, a favore di altra salma della famiglia cui appartiene il benefattore.
3. Il concessionario o avente titolo di una tomba di famiglia può richiedere l'estumulazione straordinaria del posto salma occupato dal benemerito per motivi di riuso del sepolcro, salvo per le tombe perpetue. L'estumulazione può essere richiesta solo dopo almeno 20 anni dalla tumulazione, previo necessario assenso da parte dell'avente titolo sul benemerito, ovvero il coniuge o il parente più prossimo. L'estumulazione ha in genere finalità di riduzione il cadavere a resto osseo o cenere che dovranno essere ricollocate nella stessa tomba di famiglia.

## **ARTICOLO 71 – MANUTENZIONE**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti costituite od installate dal fondatore del sepolcro o eredi. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro sia di sicurezza o di igiene.
2. I concessionari sono responsabili in solido di mantenere la tomba in condizioni di decoro e di non pericolo per la pubblica incolumità. La mancanza di leggibilità delle scritte sui sepolcri comporta mancanza di decoro.
3. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra (es.: colombari), il Comune provvede alla manutenzione straordinaria dei manufatti e i concessionari a quella ordinaria.
4. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente e a carico dei concessionari:
  - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
  - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
  - l'ordinanza pulizia;
  - gli Interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

## **ARTICOLO 72 - COSTRUZIONE DELL'OPERA - TERMINI**

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'Art. 62 impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di stipulazione del contratto pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

## **ARTICOLO 73 - CONCESSIONI PROVVISORIE**

1. Compatibilmente con le disponibilità e l'organizzazione del servizio, per comprovati motivi, quali p. es. l'attesa di costruzione di cappella di famiglia, possono essere rilasciate concessioni provvisorie per il deposito di salma.
2. La concessione viene rilasciata per il periodo di 1 anno, rinnovabile annualmente fino ad un massimo di 3 anni. Salvo se ragioni tecniche lo ostino, compatibilmente alle esigenze del servizio Cimiteriale. Il periodo di occupazione viene tariffato in proporzione fra il periodo di occupazione e il periodo di concessione del loculo provvisorio, ad anni interi.
3. La domanda di rinnovo deve essere presentata non più tardi del giorno precedente la data di scadenza della concessione e con la prova dell'avvenuto pagamento della tassa di rinnovo di cui alla tariffa vigente.
4. L'Ufficio competente potrà disporre per l'immediato trasferimento della salma in campo comune il giorno successivo alla scadenza della concessione, previa comunicazione agli interessati, se gli stessi non abbiano nel tempo stabilito provveduto a quanto innanzi prescritto.
5. Le spese per tale trasferimento e quelle relative alla apertura/chiusura del loculo e ripristino lastra/lapide saranno poste a carico del concessionario provvisorio.
6. Se la concessione provvisoria è dovuta a motivi tecnici o di indisponibilità dell'Amministrazione a soddisfare la domanda, la concessione sarà rilasciata a titolo gratuito.

## **ARTICOLO 74 - TARIFFE**

1. Le tariffe dei servizi e delle concessioni cimiteriali sono determinate con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Tutti i costi dei servizi forniti in ambito comunale nel settore funebre e cimiteriale sono posti a carico dei familiari del defunto secondo i limiti posti dall'art. 1, comma 7-bis della legge 28.2.2001 n. 26 di conversione del D.L. 27.12.2000 n. 392 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. Le Tariffe dovranno essere sempre tali da coprire almeno i costi e pertanto gli importi relativi, una volta stabiliti, dovranno essere annualmente confermati o modificati in sede di approvazione del Bilancio di previsione in conformità alle disposizioni normative vigenti. I costi dei servizi previsti nel Tariffario, in mancanza di revisione, verranno come minimo adeguati secondo tabelle ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ogni anno, fatte salvo condizioni o clausole specifiche di affidamento in caso di esternalizzazione dei servizi..

## **CAPO II OPERAZIONI INERENTI LE CONCESSIONI**

### **ARTICOLO 75 – DIVISIONI**

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti e l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'Art. 20 della legge 4/1/1968 n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi;
3. Nella stessa forma e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

#### **ARTICOLO 76 – SUBENTRI**

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'atto di subentro è una voltura, ovvero un cambio di intestazione del contratto di concessione ed è assoggettato a tariffa. Il subentrante assume la responsabilità dell'immobile tomba e del rispetto delle condizioni stabilite nella concessione nei riguardi del Comune, rimanendo immutati i titolari del diritto di sepoltura (*jus sepulchri*) e le condizioni previste nel contratto di concessione.
3. In caso di morte di/dei concessionari/cointestatari (anche uno dei cointestatari) di una qualsiasi concessione cimiteriale, gli aventi titolo, eredi patrimoniali per le tombe di famiglia costruite dai privati o familiari più prossimi per tombe di famiglia costruite dal Comune, loculi ed ossari/cinerari, entro 12 mesi dal decesso del fondatore o precedente subentrato devono presentare al Comune apposita istanza di integrazione contratto tomba, corredata di autocertificazioni o atto pubblico riguardo tutti i nominativi dei nuovi aventi titolo e, nel caso, dei rinunciatari alla concessione, rinuncia da presentarsi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'Ufficio cimiteriale esclusivamente nei confronti dei sopra identificati che assumono la qualità di concessionari. In difetto si procederà secondo le procedure di decadenza. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissata nel tariffario.
4. In mancanza di comunicazione di subentrante, nessuna tumulazione è consentita nel sepolcro.
5. Trascorso il termine di 1 anno senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
6. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'Art. 62, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni ad Enti od istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

7. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad Inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione a meno che non si notifichi un erede che dimostri di esserlo entro 2 anni dalla scadenza.

## **ARTICOLO 77 – DECADENZA**

1. La dichiarazione di decadenza compete al Sindaco, su accertamento istruttorio del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

2. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata anche prima della scadenza del termine nei seguenti casi:

- a) per inadempienza del concessionario in ordine ai termini o ai tempi di scadenza relativi alla sistemazione o alla costruzione della sepoltura imposti dal comune.
- b) quando i concessionari, regolarmente diffidati, non provvedano alla costruzione delle opere entro due anni dalla concessione.
- c) in caso di mancata comunicazione del subentro nei modi e tempi previsti o il mancato pagamento degli oneri entro i termini previsti;
- d) quando la sepoltura individuale non è stata occupata da cadavere, resti o ceneri, per i quali era stata presentata richiesta, entro 30 giorni salvo comprovati casi di forza maggiore.
- e) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- f) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso del loculo, celletta ossario, cinerario, tomba a terra e tombe private;
- g) quando vi sia utilizzo per cadaveri resti ossei o ceneri per persone alle quali la concessione non è riservata;
- h) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- i) per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione del progetto e alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- j) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- k) per soppressione del cimitero;
- l) nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione.

3. I provvedimenti di dichiarazione di decadenza della concessione sono adottati, previa diffida agli interessati, se reperibili.

4. Per l'esecuzione del provvedimento di decadenza, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e nella plancia per le pubbliche affissioni e tramite affissione nell'apposita bacheca del cimitero per una durata di almeno 12 mesi, avendo cura di dare ulteriore pubblicità durante il periodo di ricorrenza dei defunti ovvero nei mesi di ottobre e novembre mediante pubbliche affissioni in loco. Trascorso inutilmente tale periodo si considera maturata la condizione di sepolcro abbandonato e il contestuale avvio della pronuncia di decadenza da farsi entro i successivi 30 giorni. La pronuncia di decadenza è fatta dal Responsabile del servizio e sarà esposta prima della sua esecutività all'Albo Pretorio per il tempo di legge<sup>5</sup>, al termine della

---

<sup>5</sup> La pubblicazione ha ordinariamente durata pari a gg.15, qualora non sia indicata dalla legge o da un regolamento ovvero dal soggetto richiedente la pubblicazione una durata specifica e diversa.

La legge stabilisce per alcune tipologia di atto il periodo di affissione (con i termini di "affissione" e "defissione" va inteso l'inserimento e la rimozione di un documento nell'albo pretorio).

pubblicazione il sepolcro ritorna nella piena disponibilità del Comune e potrà essere disponibile per una nuova concessione. Successivamente il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

5. Dopo l'esperimento del procedimento di cui al comma 4, se è necessario sgomberare il manufatto da resti mortali, resti ossei o ceneri, si procederà d'ufficio, collocando i resti rispettivamente in campo speciale, ossario comune o cinerario comune a carico dei concessionari.

6. Nel caso di pronunciamento di decadenza della concessione nulla sarà dovuto al concessionario.

#### **ARTICOLO 78 - RETROCESSIONE**

1. La retrocessione si ha quando gli aventi diritto unanimemente decidono di retrocedere al Comune una concessione parzialmente goduta, sia che si tratti di sepoltura singola che di tomba di famiglia.

2. Le concessioni possono essere retrocesse al Comune mediante autodichiarazione autenticata degli aventi titolo o atto pubblico redatto da tutti gli aventi titolo, per loro e per propri discendenti.

3. Le concessioni e in particolare le tombe di famiglia non possono essere oggetto di cessione neppure gratuita tra privati.

4. Il Comune ha facoltà di accettare o meno la retrocessione di aree e/o manufatti.

5. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di x anni quando la sepoltura non è stata occupata dal salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a 1/x della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata.

#### **ARTICOLO 79 – RINUNCIA A CONCESSIONE DI TOMBA OCCUPATA**

1. Si ha il caso di rinuncia quando gli aventi diritto rinunciano alla eventuale proprietà temporanea o perpetua pro quota del sepolcro e contemporaneamente a tutto il godimento della concessione che hanno eventualmente pagato per sé e discendenti e rimettono la concessione nella disponibilità:

- del Comune, nel caso di sepoltura singola, In questo caso il Comune provvederà alla sistemazione degli eventuali resti giacenti nelle sepolture che saranno avviati all'inumazione in campo inconsulti, o all'ossario comune o alla cremazione.
- degli altri aventi pari diritto nel caso di tomba di famiglia o sepolcro privato in forma indistinta, ovvero non a favore di un singolo se più interessati.

2. La rinuncia si può fare solo prima della scadenza della concessione; Il Comune ha facoltà di accettare o meno la rinuncia di concessione di aree e/o manufatti.

---

La legge del 18 giugno 2009 n. 69, all'art 32 ha disposto che:

« a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati »

N.B. Dal 1° gennaio 2011 le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, sono di fatto riconosciute solo le affissioni online: è comunque consigliato provvedere anche con l'affissione cartacea come prescritto dal presente regolamento.

3. La rinuncia comporta eventuale accrescimento patrimoniale a favore degli eventuali altri eredi e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. La rinuncia di tomba privata a favore del Comune non comporta oneri per il Comune salvo la eventuale svuotamento della tomba del contenuto. Nel caso di manufatto costruito dal Comune, l'onere dello svuotamento è a carico degli aventi titolo rinunciatari.
4. La richiesta di rinuncia (retrocessione) nei confronti del Comune può essere fatta con semplice autodichiarazione, mentre quella nei confronti degli altri aventi diritto va fatta con atto pubblico. Deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
5. La rinuncia del fondatore del sepolcro comporta l'estinzione della tomba di famiglia.
6. La rinuncia a favore degli altri aventi diritto formalizzata con atto pubblico va portata a conoscenza degli altri aventi titolo e del Comune. Nel caso di tomba di famiglia l'obbligo della manutenzione del sepolcro finisce per il rinunciatario nel momento della notifica della rinuncia alle parti interessate.
7. La rinuncia a favore di altri aventi titolo comporta:
  - a) Nel caso in cui un avente titolo volesse fare rinuncia della propria quota parte di concessione, ovvero di uso di posti salma e/resti ossei/ceneri, a favore degli altri aventi titolo, tale volontà dovrà essere formalizzata con atto pubblico e la rinuncia avrà valore per se e per i propri discendenti. Tale diritto d'uso va a beneficio pro quota parte agli altri aventi titolo.
  - b) Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia all'ufficio comunale competente per le variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote.
  - c) In relazione a questi si possono determinare gli oneri di manutenzione.
8. Una volta approvata da parte del Comune la rinuncia a favore del Comune, il bene ritorna nel pieno possesso d'uso del Comune, inclusi gli eventuali manufatti presenti, da chiunque realizzati. Il rinunciante ha obbligo di autorizzare la liberazione dei manufatti dai cadaveri, resti ossei e ceneri, entro 30 giorni, indicandone la destinazione, che sarà assoggettata a tariffa. Qualora questa autorizzazione non venisse effettuato nei tempi previsti, il Comune procederà direttamente alla liberazione dei manufatti e collocazione di cadaveri, resti ossei e ceneri, collocandoli rispettivamente in campo comune, se cadaveri con meno di 20 anni di sepoltura, in campo speciale se resti mortali con oltre 20 anni di sepoltura, in ossario o cinerario comune se resti ossei o ceneri.
9. Il Comune effettuerà la registrazione dell'aggiornamento degli aventi titolo alla concessione, applicando apposita tariffa;
10. È titolato ad avanzare richiesta di rinuncia alla concessione, il Concessionario fondatore o i suoi aventi titolo come da atto di concessione o subentro. In mancanza di questi ultimi il coniuge o in mancanza i discendenti in ordine di parentela.
11. Gli oneri inerenti la rinuncia sono totalmente in capo della parte rinunciante.
12. Se i titolari di una concessione perpetua per loculi o tombe (ora 99 anni) rinunciano prima dello scadere della stessa, il Comune, se l'ultima tumulazione è avvenuta da oltre 50 anni e comunque prima di 20 anni dalla scadenza, provvede a proprie spese alle operazioni di estumulazione e alla concessione gratuita degli ossari necessari per la tumulazione dei resti mortali provenienti da tale operazione.

## **ARTICOLO 80 - RINUNCIA DI TOMBA NON OCCUPATA**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di x anni quando la sepoltura non è stata occupata dalla salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a 1/x della tariffa in vigore al momento della concessione per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata. Nel caso di trasferimento, spese a carico del richiedente, compresa eventuale igienizzazione del sepolcro.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **ARTICOLO 81 – RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
  - per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari ad 1/99 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata;
  - per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **ARTICOLO 82 – RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree con costruzione parziale salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. Spetterà al concessionario o agli aventi diritto alla concessione rinuncianti, entro il primo triennio, oltre alla eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni di durata di 99 anni, in misura pari a 1/99 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, detratte le spese inerenti alla procedura, da effettuarsi in contraddittorio per il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

#### **ARTICOLO 83 – RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI DELLA DURATA DI ANNI 99 O PERPETUA**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
  - per concessione di durata di 99 anni, in misura pari a 1/99 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata;
  - per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, di intesa con l'Ufficio cimiteriale.
3. Per eventuali opere eseguite dal concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, niente viene riconosciuto.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

### **CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

#### **ARTICOLO 84 – REVOCA**

1. Salvo quanto previsto dall'Art 92, 2° comma del D.P.R. 285/90 è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni almeno un mese prima indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **ARTICOLO 85 - ABBANDONO PER INCURIA**

1. A maggior chiarimento ed integrazione di quanto disposto dell'art. 63 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i., si intende che una tomba è abbandonata per incuria qualora si verifichi, fra l'altro:
  - a) carenza di manutenzione e tenuta indecorosa della tomba
  - b) difficile leggibilità delle iscrizioni sulle lapidi
  - c) pericoli per la pubblica incolumità
  - d) inottemperanza a disposizioni/richieste del Comune o mancata risposta entro 90 giorni dalla loro notifica
  - e) irreperibilità degli aventi titolo: discendenti, subentranti od eredi
2. Le tombe abbandonate per incuria danno facoltà al Comune di attivare, previa diffida, la procedura della decadenza della concessione.
3. Nel caso previsto dal comma 1 dell'Articolo 76 ovvero se, trascorsi 12 mesi dalla morte del concessionario o di un cointestatario, non fosse data comunicazione al Comune della necessità di variare la titolarità della concessione dai diretti discendenti o collaterali o eredi come da contratto, il Comune ha

facoltà di dichiarare l'abbandono per incuria della concessione e contestuale decadenza della concessione.

## **ARTICOLO 86 – DECADENZA**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 30 gg. dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
  - b) per inadempienza del concessionario in ordine ai termini o ai tempi di scadenza relativi alla sistemazione o alla costruzione della sepoltura imposti dal comune.
  - c) quando i concessionari, regolarmente diffidati, non provvedano alla costruzione delle opere entro due anni dalla concessione.
  - d) in caso di mancata comunicazione del subentro nei modi e tempi previsti o il mancato pagamento degli oneri entro i termini previsti;
  - e) quando vi sia utilizzo per cadaveri resti ossei o ceneri per persone alle quali la concessione non è riservata;
  - f) per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione del progetto e alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
  - g) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - h) quando, in osservanza della prescrizione di cui all'Articolo 59, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
  - i) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'Art. 71;
  - j) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti i) e j) e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo in quanto reperibili.
3. Per l'esecuzione del provvedimento di decadenza, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e tramite affissione nell'apposita bacheca del cimitero per una durata di almeno 6 mesi, avendo cura di dare ulteriore pubblicità durante il periodo di ricorrenza dei defunti ovvero nei mesi di ottobre e novembre mediante pubbliche affissioni in loco. Trascorso inutilmente tale periodo si considera maturata la condizione di sepolcro abbandonato e il contestuale avvio della pronuncia di decadenza da farsi entro i successivi 30 giorni. La pronuncia di decadenza è fatta dal Responsabile del Settore VIII e sarà esposta prima della sua esecutività all'Albo Pretorio per il tempo di legge. Al termine della pubblicazione il sepolcro ritorna nella piena disponibilità del Comune e potrà essere disponibile per una nuova concessione. Successivamente il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.
4. Dopo l'esperimento del procedimento di cui al comma 3, se è necessario sgomberare il manufatto da resti mortali, resti ossei o ceneri, si procederà d'ufficio, collocando i resti rispettivamente in campo speciale, ossario comune o cinerario comune a carico dei concessionari.
5. Nel caso di pronunciamento di decadenza della concessione nulla sarà dovuto al concessionario.
6. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dal Responsabile dal Settore VIII.

## **ARTICOLO 87 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Settore VIII disporrà, se dal caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario

comune, ovvero la cremazione dei resti e successivo versamento nel cinerario comune, salvo richiesta di diversa collocazione da parte degli aventi titolo.

2. Dopo di che il Responsabile del Settore VIII disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### **ARTICOLO 88 - ESTINZIONE**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del Cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'Art. 98 del D.P.R. 285/90 ovvero con la soppressione del cimitero o per rinuncia del concessionario o dopo 20 anni dalla morte dell'ultimo erede.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni ed oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati ove reperibili, rispettivamente nel campo inconsunti, nell'ossario comune o nel cinerario comune o avviando i resti a cremazione.

4. Nel caso di tombe di famiglia, la famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'Articolo 68 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

### **TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

#### ***CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI***

#### **ARTICOLO 89 - ACCESSO AL CIMITERO**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie e ordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rinnovarsi ogni anno entro il mese di Gennaio, dietro domanda degli interessati previo utilizzo modulistica per rinnovo e/o nuova autorizzazione.

3. Per i lavori di sostituzione materiale lapideo, lavori di sistemazione murature interne delle tombe private, manutenzioni delle coperture delle cappelle di famiglia o per interventi che non alterino l'opera in alcuna parte e che tendano solo a conservarla o restaurarla occorrerà presentare modulo di manutenzione ordinaria pagando il relativo deposito cauzionale di € 150,00.

4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, etc. occorrerà presentare modulistica di minuto mantenimento.

5. E' tassativamente vietato alle Imprese svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6. Il personale delle Imprese o comunque quella ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri

deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'Art. 97 in quanto compatibili.

## **ARTICOLO 90 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro previo parere del Responsabile del Settore VIII.
3. In caso di tombe storiche, dovranno essere mantenuti gli arredi presenti (monumenti).
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.
5. La costruzione delle opere, norme, deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero.
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con il permesso del Responsabile del Settore VIII.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del 1° comma,
8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Settore VIII, lapidi, ricordi, e similari.

## **ARTICOLO 91 - RESPONSABILITA' - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori eseguiti per loro conto, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
3. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'Articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissato in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni, fissati in € 774,68 per i permessi di costruire e di € 154,94 per i lavori di manutenzione ordinaria.

## **ARTICOLO 92 – ESECUZIONE LAVORI**

1. Il termine per l'inizio dei lavori di costruzione, pena la decadenza della concessione, è di 12 mesi dall'assegnazione provvisoria in attesa di stipula. La richiesta di agibilità ad opera finita dovrà essere presentata entro e non oltre 24 mesi dall'inizio dei lavori e comunque dovranno terminare improrogabilmente entro 3 anni dall'assegnazione pena decadenza. Entro 3 anni dall'assegnazione dovrà essere comunicata la fine dei lavori e la conseguente richiesta di agibilità corredata dal collaudo statico e dalle dichiarazioni come indicate negli artt. 24-25 DPR 380/2001. Trascorsi i tre anni dalla data della concessione, senza che le opere siano ultimate, la concessione si riterrà decaduta ed il Comune rientrerà nella libera disponibilità dell' area e delle opere non ultimate. Non sono consentite ulteriori proroghe rispetto tali tempistiche.

2. Per la esecuzione dei lavori, non è consentito alle imprese l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune, destinati ad essere utilizzati esclusivamente dagli utenti del cimitero. Inoltre è vietato l'utilizzo di energia elettrica comunale. Le Ditte dovranno dotarsi di gruppo elettrogeno.
3. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti. I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati immediatamente presso discarica autorizzata.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento di materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve risultare riordinato e libero di cumuli di sabbia, terra, calce o altro materiale e idoneamente recintato.
6. Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, gli interessati sono intimati dall'ufficio di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione con un tempo di asportazione della lapide irregolare comunque non superiore a dieci giorni e tempo di ripristino con lapide a norma non superiore a 90 giorni. Scaduto inutilmente i 10 giorni, le lapidi, qualora ancora sul posto, sono rimosse senza alcun altro preavviso da parte del Comune e provvisoriamente depositate in luogo idoneo, con pagamento dell'operazione a carico del concessionario, e sostituite con un copritomba provvisorio o identificativo provvisorio posto sulla lastra di chiusura del loculo celletta ossario cinerario.
7. I cippi dei campi comuni, nel momento in cui vengono sostituiti da un monumento funebre, devono essere rimossi a cura del posatore con la massima cura e consegnati al personale cimiteriale, le dimensioni dei cigli di delimitazione dei campi comuni dovranno essere Mt. 1,75 x 0,70 h 0,30 con lastra di copertura avente lunghezza massima di Mt. 0,60, è consentita un'alzata per le scritte di rito avente altezza massima di mt. 1,20 dal piano campagna. Tali lavori, nemmeno in via provvisoria, sono consentiti solo dopo 180 giorni dall'inumazione.
8. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni arrecati ai manufatti per ed in causa della rimozione forzosa. Le lapidi sono tenute a disposizione degli interessati per un periodo di sei mesi, trascorso il quale sono avviate alla demolizione.

#### **ARTICOLO 93 - RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori e personale di servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Settore VIII.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
4. In caso di interventi sulle lapidi di colombari o sui copritomba nei campi di inumazione l'area di intervento dovrà essere recintata e segnalata con transenne e/o apposito nastro.
5. Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare, tutta o parte della cauzione presentata dal concessionario o dall'esecutore dei lavori, per ripristinare, d'ufficio eventuali danni.

#### **ARTICOLO 94 – INTRODUZIONE E DEPOSITO MATERIALE**

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori autorizzati secondo gli orari prescritti. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nello spazio autorizzato.

3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce etc..

#### **ARTICOLO 95 - ORARIO DI LAVORO**

1. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori è fissato dal Responsabile del Settore VIII entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività. È comunque vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno dei cimiteri in occasione della commemorazione dei defunti e secondo quanto stabilito con ordinanza sindacale.
2. Dal giorno 7 ottobre è vietato iniziare lavori per la costruzione di sepolture di famiglia e di qualsiasi monumento. I lavori in corso a tale data, potranno essere eseguiti solo fino a tutto il 25 ottobre, ma l'introduzione nel Cimitero dei relativi materiali dovrà aver luogo entro il 20 ottobre. La posa delle lapidi e degli ornamenti complementari alle tombe è consentita fino al 25 ottobre.
3. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui ai commi precedenti.
4. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, accertate dall'ufficio competente.
5. Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune e dalle imprese appaltatrici degli stessi, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, sarà consentito di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

#### **ARTICOLO 96 – VIGILANZA SULLE OPERE**

1. Il responsabile del Settore VIII vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, e rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla Legge.
2. L'Uffici Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione dei depositi cauzionali di cui all'Art. 91.
3. Il rimborso dei depositi cauzionali verrà effettuato al termine dei lavori dopo che:
  - sia stata presentata richiesta di agibilità;
  - sia stato eseguito sopralluogo di verifica dell'idoneità edilizia con esito positivo
  - sia stata ripristinata ogni manomissione del terreno;
  - siano stati riparati eventuali danni a monumenti o lapidi, piantagioni, viali, ecc.;
  - siano stati liquidati eventuali danni a persone;

#### **ARTICOLO 97 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI**

1. Il personale operante nei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.
2. Altresì il personale dei Cimiteri è tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso g consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:

- d) eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- e) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di Ditte;
- f) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri. anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- g) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- h) e ) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

## **CAPO II LAPIDI, COPRITOMBA ED EPIGRAFI**

### **ARTICOLO 98 - POSA A TERRA DI COPRITOMBA**

1. Le tipologie, gli standard ammissibili e le modalità di posa dei copritomba provvisori e definitivi sono quelli previsti nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale o in mancanza vengono regolati con determina del Responsabile del Settore VIII.
2. Per la sostituzione di copritomba provvisorio con uno definitivo, occorre presentare istanza di minuto mantenimento.
3. Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l'allineamento con quelle già esistenti, ovvero il rispetto della griglia di sepoltura prevista, rispettando le eventuali disposizioni impartite dall'ufficio comunale competente.
4. Lapidi, cippi e, ornamentazioni funerarie in genere dovranno essere conservati dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione (si richiama l'art. 62 del D. P. R. 285/90).
5. I cippi dei campi comuni, nel momento in cui vengono sostituiti da una lapide o un monumento funebre, devono essere rimossi a cura del posatore con la massima cura e consegnati al personale cimiteriale.
6. Sulle sepolture in campo comune i familiari potranno collocare lapidi, lastre sepolcrali, ecc. Non è consentita la posa di lapidi nemmeno in via provvisoria nei campi di inumazione comune nei 180 giorni successivi all'inumazione.
7. Nel caso di fosse, la posa deve avvenire con l'utilizzo di almeno 2 travi di fondazione in calcestruzzo armato vibrato di dimensioni circa LaxHxLu = cm. 20 x 5 x 100, da posarsi trasversalmente alla fossa e incassati nel terreno, su cui appoggiare il recinto e la piana orizzontale che porta la stele o croce. Questa disposizione ha lo scopo di rendere minimi gli assestamenti successivi del terreno. E' vietato fare un getto unico che renderebbe impermeabile il terreno o usare dimensioni superiori in pianta.

### **ARTICOLO 99 - EPIGRAFI**

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, 'le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture, utilizzando apposita modulistica di minuto mantenimento.
2. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
3. Sulle lapidi si possono affiggere solo elementi che si riferiscono ai defunti ivi sepolti.

4. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.
5. Dovranno essere rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte risultanti indecorose, o in contrasto con il carattere del cimitero o che fossero state introdotte abusivamente.
6. Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo, e che non interferisca con le generalità del defunto riportate sulle tombe;
7. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti presentate come al punto 1.

#### **ARTICOLO 100 - CHIUSURA TUMULAZIONI (LAPIDI E MURATURA)**

1. Per tutte le sepolture (tombe e cappelle di famiglia, fornelli, nicchia per urna cinerarie) il concessionario si dovrà avvalere di propria ditta di fiducia comunicando il nominativo della stessa nell'apposita modulistica predisposta dall'ufficio tecnico, in tal caso i concessionari sono tenuti ad assicurarsi che ogni lapide e muratura nel tempo rimanga saldamente stabile, sollevando l'Ente da qualsiasi responsabilità per danni procurati a terzi.
2. E' fatto obbligo ai concessionari che avessero collocato in opera portafiori abusivi e difformi di rimuoverli ed a uniformarli al modello comunale.
3. La sporgenza massima consentita per l'applicazione dei sopracitati arredi è di cm. 10 dalla fascia di rivestimento.
4. Per evitare eventuali danni a persone o a cose a seguito di una caduta accidentale della lapide, i posatori sono tenuti a controllare che al momento della posa ogni lapide sia saldamente fissata senza che questo provochi un deturpamento delle caratteristiche architettoniche del manufatto e delle rifiniture in cui il loculo è inserito;
5. E' vietato l'uso di attrezzature cimiteriali quali scale a carrello e montafretri per la posa di lapidi in quota. I trabattelli o le attrezzature delle ditte dovranno rispettare le regole di sicurezza sul posto di lavoro.
6. E' vietato porre ceri di qualsiasi tipo nei loculi, cinerari ed ossari.
7. E' vietato apporre qualsiasi arredo fisso alle tumulazione provvisorie; in caso di inadempienza il comune provvederà d'ufficio alla rimozione di quanto applicato abusivamente con spese a carico dei responsabili.

#### **ARTICOLO 101 - POSA DI ORNAMENTI MOBILI, FIORI E PIANTE**

1. I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da giardinieri o da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione ed ornamentazione delle sepolture di loro spettanza. Gli addetti devono essere autorizzati come chiunque operi nell'ambito dei cimiteri.
2. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha deposti. Allorché, i fiori ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i tumuli, il Responsabile del Settore VIII li farà togliere e provvederà per la loro distruzione.
3. E' vietato depositare ai piedi dei loculi nei colombari, vasi di fiori, fioriere, corone ed altri tipi di ornamenti che possano impedire il passaggio, ostacolare o compromettere la cura degli stessi da parte dei visitatori. Qualunque oggetto trovato in terra sarà rimosso e smaltito.
4. E' consentito apporre i fiori esclusivamente nei portafiori di arredo delle lastre in marmo dei loculi
5. Sono vietate, ad eccezione degli omaggi transitori, decorazioni facilmente deperibili e l'impiego quali portafiori di barattoli di recupero se non decorosamente verniciati.

6. E' autorizzato il collocamento di piante e fiori sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e non invadano passaggi o tombe attigue.
7. E' vietato sottrarre qualunque materiale o oggetto ornamentale dal cimitero, come anche i semplici fiori.
8. E' vietato applicare alle lastre in marmo per loculi e/o ossari ornamenti di forma, qualità e genere particolari, in quanto è consentito utilizzare solo le tipologie di arredo cimiteriale aventi le dimensioni e le caratteristiche imposte dall'Amministrazione Comunale. In caso di violazione, previa diffida, verrà disposta la rimozione.
9. E' ammesso apporre sulla lastra un massimo di 3 oggetti d'arredo composti rispettivamente da 1 vaso porta fiori, 1 porta lume e 1 cornice porta foto (in deroga, sono concesse 2 cornici porta foto solo qualora fossero tumulati nel loculo, un feretro ed una cassetta resti mortali o urna cineraria)
10. E' concesso utilizzare come materiale per l'arredo cimiteriale solo i seguenti materiali: marmo bianco – ottone – bronzo - inox; Le epigrafi dovranno essere realizzate a mezzo incisione della lastra in basso rilievo e colorate con il seguente colore: nero – bronzo - oro;
11. Sono ammesse solo incisioni della lastra raffiguranti immagini sacre o altro, ma non altro tipo di manipolazioni;
12. Arredo per le lastre dei loculi:
  - Spessore del vaso portafiori, max 12 cm Larghezza del vaso porta fiori max 20 cm Altezza del vaso porta fiori max 26 cm
  - Spessore del porta lume max 12 cm - Larghezza del porta lume max 12 cm - Altezza del porta lume max 25 cm
  - Larghezza cornice porta foto max 16 cm Altezza cornice porta foto max 22 cm
13. Arredo per le lastre degli ossari:
  - Spessore del vaso portafiori, max 8 cm Larghezza del vaso porta fiori max 8 cm Altezza del vaso porta fiori max 12 cm
  - Spessore del porta lume max 7 cm
  - Larghezza del porta lume max 7 cm Altezza del porta lume max 14 cm
  - Larghezza cornice porta foto max 11 cm Altezza cornice porta foto max 13 cm
14. E' severamente vietato applicare portafiori sulle spallette in marmo che delimitano le lastre dei loculi/ossari, o che coinvolgano due lastre contemporaneamente qualora sia interposta la spalletta in marmo, in quanto quest'ultima è di proprietà comunale.
15. Qualunque trasgressione verrà punita con l'applicazione di una sanzione pari a € 100,00 ai famigliari e l'obbligo di rimuovere i portafiori non autorizzati, ripristinando le condizioni iniziali dei materiali.
16. E' vietato applicare lastre in marmo per loculi e/o ossari già utilizzate in altri loculi / ossari.
17. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti da porsi sulle lapidi degli ossari e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso dal competente ufficio del Comune.
18. E' severamente vietato sostituire le lastre dei loculi e/o ossari con altre aventi forma, colore e materiale differente da quelle fornite in originale salvo esigenze di omogeneizzazione con le vicine.
19. In ogni caso è consentito esclusivamente l'utilizzo di travertino chiaro

### **CAPO III IMPRESE *DI* POMPE FUNEBRI**

#### **ARTICOLO 102- FUNZIONI - LICENZA**

1. Le Imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
  - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le Parrocchie ed Enti di culto;
  - fornire feretri e gli accessori relativi;
  - occuparsi della salma;
  - effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.
2. Le imprese di cui al 1° comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'Art. 115 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

#### **ARTICOLO 103 – DIVIETI ALLE IMPRESE**

1. E' fatto divieto alle imprese:
  - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetti di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
  - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune entro il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
  - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
  - d) di esporre a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

### **TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

#### **CAPO I DISPOSIZIONI VARIE**

#### **ARTICOLO 104 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI**

1. All'interno del Cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri e resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei Cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

#### **ARTICOLO 105 - GESTIONE INTEGRATA DEI DATI CIMITERIALI - REGISTRO CIMITERIALE**

1. La tenuta dei registri cimiteriali prevista dalla legge rientra in una più ampia gestione dei dati relativi alla gestione dei cimiteri. Per ogni sepoltura devono essere gestiti:
  - a) Il registro cimiteriale, che registra entrate ed uscite dal cimitero di defunti, resti o ceneri e la loro collocazione all'interno del cimitero
  - b) L'anagrafe cimiteriale, che collega ogni sepoltura con i defunti che vi giacciono,
  - c) Il catasto cimiteriale, che collega ogni sepoltura con gli aventi diritto
  - d) Il fascicolo delle sepolture, ove inserire le concessioni, le comunicazioni, gli aventi diritto, le volontà del defunto, e la documentazione cartacea relativa ad ogni sepoltura
  - e) Lo scadenziario delle concessioni
  - f) Le comunicazioni con l'anagrafe, per il necessario aggiornamento della stessa

Tutti questi dati vanno correlati fra loro in un unico data base di gestione.

Qualunque sia la modalità di gestione del servizio, interna o esternalizzata, della gestione dei dati risponde comunque il Responsabile del Settore VIII e tutti i dati devono essere in piena disponibilità del

Comune nell'immediato ed in futuro anche in caso di esternalizzazione del servizio.

2. Il responsabile della custodia cimiteriale, Responsabile del Settore VIII, anche tramite il personale delegato, per ogni cadavere ricevuto, ritira l'autorizzazione di cui all'art. 6 del DPR n. 285/1990 e le documentazioni di accompagnamento del feretro; inoltre, fa iscrivere giornalmente su apposito registro in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

3. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

4. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia. Per la gestione informatica dovranno essere archiviate periodicamente copie di backup.

5. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

6. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali, intese come congruenza fra i posti salma e i dati relativi al/ai sepolti relativi, comprese le tombe private.

## **ARTICOLO 106 - SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI**

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile del Settore VIII è tenuto a predisporre entro il mese di Settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza e a farle affiggere in loco in cimitero e nell'Albo Pretorio.

## **CAPO II NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI**

### **ARTICOLO 107 - CAUTELE**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (tumulazioni, estumulazioni, trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli aventi titolo.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

## **ARTICOLO 108 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a nome del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
2. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
3. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
4. La mancata osservanza anche parziale degli obblighi sanciti dal presente Regolamento o comunque inseriti nell'atto di concessione e non assistiti da particolare sanzione, può dar luogo alla proposta di revoca della concessione.

## **ARTICOLO 109 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Con l'applicazione del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute nei Regolamenti comunali in materia di Polizia Cimiteriale in contrasto con lo stesso.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni cimiteriali ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, salvo espresso patto contrattuale previsto nella concessione.
3. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune. Fino al giorno di entrata in vigore del nuovo Regolamento e dei "provvedimenti attuativi" si applicano le normative già in vigore.
4. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria vigente e tutte le disposizioni norme in materia cimiteriale e funeraria oggi vigenti cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del Presente dispositivo.

## **TITOLO VI ATTIVITA' SANZIONATORIA**

### **CAPO I SANZIONI**

## **ARTICOLO 110 - SANZIONI**

1. I concessionari che hanno realizzate opere in contrasto con la concessione ricevuta, oltre alle regolarizzazione delle opere, dovranno regolarizzare, entro 6 mesi dell'entrata in vigore di questa norma, la propria posizione amministrativa mediante integrazione della concessione e dei relativi pagamenti.
2. A coloro che, trovandosi nella situazione di cui al comma 1, non abbiano proceduto alla regolarizzazione, verranno applicate le sanzioni pecuniarie di cui all'Art. 38 del D. P. R. n. 380/2001 "Testo Unico in Materia Edilizia", oltre a eventuali interventi d'ufficio o confische con oneri a carico degli stessi.
3. Fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione disporrà d'Ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, le azioni ed i comportamenti che non rispettano il presente Regolamento e i dispositivi definiti "provvedimenti attuativi" della presente normativa che verranno emanati successivamente, salvo ulteriori effetti di legge, anche di carattere risarcitorio, sono sanzionate, con le modalità previste, a cura dei Responsabili del Settore VIII.

4. Le sanzioni possono essere a carico di:
  - a) privati cittadini,
  - b) Imprese di pompe funebri,
  - c) Imprese autorizzate a lavorare all'interno del cimitero,
  - d) Imprese non autorizzate ad accedere al cimitero.
5. Il mancato rispetto entro 30 giorni alle ingiunzioni fatte dal Comune e contestanti la mancata osservanza di norme del presente Regolamento, comporta la sanzione amministrativa pari a una somma non inferiore a € 50,00 (cinquanta) né superiore a € 5.000,00 (cinquemila) ai sensi della Legge n. 689/816. Sono considerati i seguenti livelli sanzionatori:
  - e) sanzione grave = sanzione amministrativa pari a una somma non inferiore a € 50,00 (cinquanta) né superiore a € 500,00 (cinquecento),
  - f) sanzione molto grave = sanzione amministrativa pari a una somma non inferiore a € 200,00 (duecento) né superiore a € 1.500,00 (millecinquecento),
  - g) sanzione gravissima = sanzione amministrativa pari a una somma non inferiore a € 500,00 (cinquecento) né superiore a € 3.500,00 (tremilacinquecento),
  - h) sanzione di sospensione dall'accesso al cimitero per i periodi previsti.
6. In caso di recidiva (più infrazioni al Regolamento) la sanzione viene ogni volta raddoppiata sulla precedente fino al massimo previsto per singola infrazione ovvero fino al massimo di €. 5.000,00 (cinquemila). Inoltre il Comune ha facoltà di ricorrere, nel caso e quando lo ritiene opportuno, alla dichiarazione di "abbandono per incuria" della sepoltura e relativa concessione, attivando la procedura di decadenza.
7. Per l'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, qualora si tratti di violazioni anche relative alle disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" D.P.R. 285/1990, queste sono punite anche ai sensi dell'art.107 del medesimo, con sanzione amministrativa pecuniaria, le cui modalità sono indicate agli artt. 338, 339, 340, 358 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. n.1265/34 e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Gli importi sono soggetti a rivalutazione automatica ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al 31 gennaio di ogni nuovo anno a partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, salvo specifica delibera di Giunta in merito.
9. Il mancato pagamento della sanzione entro 60 giorni dalla sua notifica, comporterà la sospensione di qualsiasi operazione cimiteriale relativa al manufatto o sepoltura oggetto della sanzione, fatta salva ogni possibilità di recupero della sanzione stessa da parte del Comune.

#### **ARTICOLO 111 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. L'inosservanza delle prescrizioni, nonché di obblighi o divieti risultanti dal presente Regolamento, costituisce:
  - a) infrazione disciplinare per i dipendenti comunali
  - b) applicazione di penale in caso di soggetti gestori esterni al Comune

---

<sup>6</sup> L. 24 novembre 1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale

Art. 10. (Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo)

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma (non inferiore a euro 10) e (non superiore a euro 15.000). Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.

Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.

- c) applicazione di sanzione grave per privati cittadini in caso di violazione delle prescrizioni di cui all' Art. 98
- d) applicazione di sanzione molto grave, gravissima o sospensione nel caso di imprese di onoranze e servizi funebri
- e) applicazione di sanzione molto grave per imprese autorizzate a lavorare nel cimitero, in caso di:
  - attività di accaparramento di lavori o di servizi;
  - lavori non autorizzati;
  - lavori difformi da come autorizzati;
  - qualsiasi intervento che crei pericolo per la pubblica incolumità (es. recinzioni insufficienti, abbandono di materiale, percorsi non segnalati, ecc);
  - per i marmisti: lavorazione all'interno del cimitero ad eccezione di quelle autorizzate;
- f) applicazione di sanzione gravissima per imprese non autorizzate ad accedere nel cimitero, oltre ad essere impedito all'accesso allo stesso per un periodo di almeno 180 giorni, salvo ulteriori penali nel caso

Nel caso in cui il fatto costituisca reato, questo verrà denunciato all'autorità giudiziaria.

### **ARTICOLO 112 - SANZIONI PARTICOLARI PER L'ATTIVITÀ DI ONORANZE FUNEBRI**

1. Nel caso in cui l'impresa di pompe funebri a cui sia stato richiesto di dimostrare con documentazione e dichiarazioni che i feretri da essa utilizzati sono rispondenti alla normativa, non rispondesse alla richiesta entro 30 giorni, è soggetta alla sospensione dall'accesso al cimitero da 60 giorni a 180 giorni progressivamente in caso di recidiva.
2. Nel caso in cui venisse accertato, o in fase di preparazione o anche in occasione delle esumazioni/estumulazioni, che l'impresa di pompe funebri non ha rispettato le norme di preparazione del feretro (biodegradabilità dei materiali, prodotti mineralizzanti ecc...), è soggetta alla sanzione "molto grave" e alla sospensione dall'accesso al cimitero di 180 giorni per la prima infrazione e progressivamente fino a 3 anni progressivamente in caso di recidiva,
3. Per quanto riguarda l'attività di vestizione dei cadaveri, in caso di accertamento di infrazione (es.: uso prevalente di indumenti non biodegradabili, interventi antiputrefattivi non consentiti, ecc...), l'impresa dovrà giustificare le cause dell'infrazione; nel caso fossero giustificazioni ritenute insufficienti dal Responsabile del Settore VIII e di reiterata infrazione (max 2 volte), sarà soggetta alla sanzione "molto grave" e in caso di recidiva alla sospensione dall'accesso al cimitero per almeno 60 giorni.
4. Si precisa che per accesso al cimitero si intende anche che non potranno essere accettati cofani predisposti dalla impresa sanzionata; di tale eventuale condizione l'impresa dovrà informare i dolenti che dovessero rivolgersi alla stessa, rimanendo responsabile di ogni conseguenza derivante dall'inosservanza di questa prescrizione.
5. Per una violazione al presente Regolamento commessa dalle Imprese o dai loro incaricati, oltre alle sanzioni previste nei precedenti commi, il Responsabile del Settore VIII, previo contraddittorio con l'Impresa interessata, potrà applicare la sanzione di sospensione dall'accesso al cimitero, per un periodo di tempo variabile da 15 giorni a 180 giorni, secondo la gravità valutata della violazione stessa.
6. Nel caso di offerta dei propri servizi e forniture al domicilio dei defunti o presso ospedali, case di cura, ecc., e, comunque, accaparrarsi i servizi in modo molesto ed inopportuno, ricorrendo a sistemi e metodi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o degli uffici pubblici, compreso anche il solo tentativo di svolgere attività commerciale, comporta, oltre all'applicazione della sanzione gravissima, una più pesante sanzione, consistente nella espulsione della ditta che vi avesse contravvenuto, per 180 giorni dai cimiteri. Le conseguenze di questa espulsione sono completamente a carico della ditta, compreso l'impossibilità di adempiere ad impegni contrattuali, risarcimento danni ecc....